SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 109

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 13 maggio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università della Calabria

Università di Catania

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 gennaio 1997.

Limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate in prodotti di origine vegetale (recepimento della direttiva n. 96/32/CE) e in cereali e prodotti di origine animale (recepimento della direttiva n. 96/33/CE) e revoca di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, ed in particolare l'art. 5, lettera *h)*;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della sanità di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;

Vista la direttiva del Consiglio n. 96/32/CE del 21 maggio 1996, concernente le quantità massime di residui su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;

Vista la direttiva del Consiglio n. 96/33/CE del 21 maggio 1996, concernente le quantità massime di residui sui e nei cereali e prodotti alimentari di origine animale;

Vista l'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990, come integrata e/o modificata dalle ordinanze ministeriali 5 agosto 1991, 18 febbraio 1993, 14 luglio 1993, 3 maggio 1994 e dai decreti ministeriali 9 agosto 1995, 12 agosto 1995, 2 aprile 1996, 18 giugno 1996, 6 dicembre 1996 e gennaio 1997;

Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere *c), h)* ed *i)*, e 7, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visti i decreti del Ministro della sanità 23 dicembre 1992 e 30 luglio 1993, concernenti, tra l'altro, disposizioni circa il programma di controlli intesi a verificare il rispetto delle quantità massime di residui di sostanze dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione;

Visto il parere favorevole della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all' art. 20 del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato di dover provvedere al recepimento delle citate direttive n. 96/32/CE e n. 96/33/CE, e ritenuto opportuno, su indicazione delle autorità deputate alla vigilanza, di integrare in forma redazionale omogenea le citate direttive n. 96/32/CE e n. 96/33/CE, con l'aggiunta di valori già autorizzati con precedenti ordinanze ancora in vigore e con l'adeguamento ai valori comunitari dei limiti convenzionali di determinazione analitica delle sostanze attive;

Tenuto conto che l'Unione europea ha ritenuto di concedere la facoltà ai soggetti interessati di produrre dati soddisfacenti entro il 30 aprile 2000 per le combinazioni sostanza attiva/coltura contrassegnate dalle lettere *(a), (b), (c)* e *(d)* negli allegati II della direttiva n. 90/642/CEE, allegato II, parte *A*, della direttiva n. 86/362/CEE ed allegato II della direttiva n. 86/363/CEE, così come modificati dalle direttive n. 96/32/CE e n. 96/33/CE;

Considerata la necessità di revocare alcuni impieghi di prodotti fitosanitari autorizzati contenenti le sostanze attive dicofol, disulfoton, endosulfan, fentin-acetato e propizamide, per i quali i limiti massimi di residui, fissati dall'Unione europea hanno implicato una verifica delle condizioni di autorizzazione dei prodotti stessi;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce:

i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei e sui:

a) prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, di cui all'allegato 1, parte *A*, del decreto ministeriale 9 agosto 1995;

b) cereali, di cui all'allegato 1, parte *B*, del decreto ministeriale 9 agosto 1995;

c) altri prodotti vegetali, di cui all'allegato 1, parte *C*, del decreto ministeriale 9 agosto 1995;

d) prodotti di origine animale, di cui all'allegato 1, parte *D*, del decreto ministeriale 9 agosto 1995;

le revoche dell'impiego per alcune combinazioni sostanza attiva/coltura.

Art. 2.

Esclusioni dal campo di applicazione in relazione ai limiti massimi di residui

1. Il presente decreto non si applica ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, per i quali è provato adeguatamente che sono destinati:

a) alla fabbricazione di prodotti diversi dai prodotti alimentari e dagli alimenti per animali;

b) alla semina o alla piantagione.

2. Il presente decreto non si applica ai cereali ed ai prodotti di origine animale, per i quali è provato adeguatamente che sono destinati all'esportazione verso Paesi terzi.

Art. 3.

Limiti massimi di residui

1. Sui e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, sui e nei cereali e su e negli altri prodotti vegetali sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 1.

2. Sui e nei prodotti di origine animale sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 2.

3. Nel caso di prodotti essiccati di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, per i quali non siano fissati limiti massimi specifici, sono applicabili i limiti massimi previsti nell'allegato 1, tenendo conto della concentrazione dei residui in seguito al processo di essiccazione.

Art. 4.

Intervalli di sicurezza

1. Sono approvati, tenuto conto delle revoche di cui all'art. 5, gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 3 del presente decreto, il quale integra e modifica l'allegato 3 dell'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990, come modificata ed integrata dalle ordinanze ministeriali 5 agosto 1991, 18 febbraio 1993, 14 luglio 1993, 3 maggio 1994 e dai decreti ministeriali 12 agosto 1995, 18 giugno 1996 e gennaio 1997.

Art. 5.

Revoche di impieghi e prescrizioni per l'adeguamento dei prodotti autorizzati

1. A conclusione del riesame degli impieghi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive dicofol, disulfoton, endosulfan, fentin-acetato e propizamide sono approvate le revoche dell'impiego per le combinazioni sostanza attiva/coltura di cui all'allegato 4.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono vietati gli impieghi oggetto di revoca ai sensi del comma 1.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono consentiti l'immissione in commercio e l'impiego dei prodotti fitosanitari, così come individuati al comma 1, che devono essere etichettati conformemente alle disposizioni di cui all'allegato 4 del presente decreto.

4. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari le cui etichette contengono le combinazioni sostanza attiva/coltura riportate nell'allegato 4 sono tenuti:

a) ad immettere in commercio detti prodotti in conformità alle disposizioni del presente decreto;

b) a trasmettere al Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le etichette adeguate alle disposizioni di cui al comma 3, pena la revoca dell'autorizzazione;

c) per i prodotti giacenti sia presso i magazzini delle imprese produttrici, sia presso gli esercizi di vendita, a provvedere con tempestività alla rietichettatura od a fornire ai titolari degli esercizi stessi un fac-simile di etichetta conforme alle disposizioni di cui al presente decreto, da consegnare all'acquirente dei prodotti in questione;

d) ad adottare ogni iniziativa idonea ad informare direttamente gli utilizzatori dei prodotti contenenti le combinazioni sostanza attiva/coltura riportate nell'allegato 4.

Art. 6.

Controlli

1. I controlli per il rispetto dei limiti massimi di residui, di cui all'art. 3, sono effettuati secondo i criteri indicati nei decreti del Ministro della sanità 23 dicembre 1992 e 30 luglio 1993.

Art. 7.

Misure di ispezione veterinaria

1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, non pregiudica le misure di ispezione veterinaria per il controllo dei residui di antiparassitari nei prodotti di origine animale, in particolare le misure adottate conformemente a direttive comunitarie.

Art. 8.

Disposizioni che permangono in vigore

1. Rimangono in vigore le disposizioni di cui alle ordinanze ministeriali 18 luglio 1990, 5 agosto 1991, 18 febbraio 1993, 14 luglio 1993, 3 maggio 1994 e ai decreti ministeriali 9 agosto 1995, 12 agosto 1995, 2 aprile 1996, 18 giugno 1996, 6 dicembre 1996 e gennaio 1997 non modificate dal presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 27 gennaio 1997

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 70

ALLEGATO 1

LIMITI MASSIMI

di residui (LMR) in prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, cereali ed altri prodotti vegetali, in attuazione di disposizioni comunitarie (valori sottolineati), nonché limiti massimi di residui provvisori in attesa di armonizzazione comunitaria (valori non sottolineati)

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/kg (= ppm)	Note
BENOMIL (fungicida)	Agrumi	5	Somma di benomil, carbendazim e tiofanato metile espressa come carbendazim.
	Pomacee	2	
	Banane	1	
	Albicocche, ciliege, pesche, prugne	0,5	
	Uve	1	
	Fragole, frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche), ribes a grappoli, uva spina	0,1	
	Altra frutta	0,1	
	Melanzane, meloni, zucche	0,5	
	Zucchine	0,3	
	Rabarbaro	2	
	Carote, sedani rapa, salsefrica, rutabaga, rape, cipolle, pomodori, peperoni, cetrioli, cetriolini, cavoli ad infiorescenza, cavoli a testa, lattughe e simili, legumi freschi, sedani	0,1	
	Funghi coltivati	1	
	Altri ortaggi	0,1	
	Fagioli e piselli da granella	0,1	
	Altri legumi da granella	0,1	
	Semi di soia	0,2	
	Altri semi oleaginosi	0,1	
	Patate	0,1	
	Tè	0,1	
	Luppolo	0,1	
	Orzo	0,5	
	Altri cereali	0,1	
CARBENDAZIM (fungicida)	VEDERE BENOMIL		Somma di benomil, carbendazim e tiofanato metile espressa come carbendazim.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/kg (= ppm)	Note
CLORMEQUAT (fitoregolatore)	Frutta a guscio, olive	0,1	
	Pere	3	
	Uve	1	
	Mele, fragole	0,05	
	Altra frutta	0,05	
	Pomodori, funghi coltivati	0,05	
	Altri ortaggi	0,05	
	Legumi da granella	0,05	
	Semi di lino, colza, cotone	0,1	
	Altri semi oleaginosi	0,1	
	Patate	0,05	
	Tè	0,1	
	Luppolo	0,1	
	Avena	5	
	Frumento, segale, triticale, orzo	2	
	Granturco	0,05	
	Altri cereali	0,05	
DIAZINONE (insetticida)	Agrumi, pomacee, drupacee, uve, fragole, frutti di piante arbustive, banane, actinidia, olive	0,5	
	Frutta a guscio	0,05	
	Mirtilli neri e rossi, ribes, uva spina	0,2	
	Altra frutta	0,02	
	Bietole rosse, carote, sedani rapa, rafani, pastinaca, ravanelli, rutabaga, rape, ortaggi a bulbo, ortaggi a frutto, cavoli, ortaggi a foglia ed erbe fresche, legumi freschi, asparagi, sedani, carciofi, porri, funghi coltivati	0,5	
	Altri ortaggi	0,02	
	Legumi da granella	0,02	
	Semi di girasole	0,5	
	Semi di arachide e di cotone	0,05	
	Altri semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0,2	
	Tè	0,05	
	Luppolo	0,05	
	Grano saraceno, miglio	0,02	
	Altri cereali	0,05	
	Barbabietole da zucchero	0,1	

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/kg (= ppm)	Note
DICOFOL (acaricida)	Agrumi, fragole, banane	2	Somma degli isomeri p, p' e o, p'.
	Frutta a guscio	0,05	
	Pomacee, uve	1	
	Drupacee, fichi	2	
	Ribes	0,02	
	Altra frutta	0,02	
	Pomodori, peperoni, cucurbitacee, fagioli (con e senza baccello), piselli (con e senza baccello)	0,5	
	Agli, carciofi	2	
	Altri ortaggi	0,02	
	Fagioli da granella	0,5	
	Altri legumi da granella	0,2	
	Semi di cotone	0,1	
	Altri semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0,02	
	Tè	0,1	
	Luppolo	50	
	Cereali	0,02	
	Tabacco	0,5	
DISULFOTON (insetticida - acaricida)	Fragole, ananas	0,02	Somma di disulfoton, disulfoton solfossido e disulfoton solfone, espressa come disulfoton.
	Altra frutta	0,02	
	Carote, pastinaca, zucche	0,02	
	Cavoli broccoli, cavolfiori, cavoli di Bruxelles, cavoli cappucci, cavoli rapa, fagioli (con e senza baccello), piselli (con e senza baccello), fagiolini	0,4	
	Erbe fresche, sedani	0,02	
	Altri ortaggi	0,02	
	Fagioli da granella	0,4	
	Altri legumi da granella	0,02	
	Semi di cotone	0,05	
	Altri semi oleaginosi	0,02	
	Patate	0,4	
	Tè	0,05	
	Luppolo	0,02	
	Frumento	0,1	
	Orzo, sorgo	0,2	
	Altri cereali	0,02	
	Barbabietole da zucchero	0,4	
	Tabacco	0,4	

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/kg (= ppm)	Note
ENDOSULFAN (insetticida)	Agrumi, pomacee, drupacee, uve, fragole, more, lamponi, ribes, uva spina, actinidia, olive	1	Somma di alfa e beta endosulfan ed endosulfan solfato, espressa come endosulfan.
	Frutta a guscio	0,1	
	Altra frutta	0,05	
	Bietole rosse, carote, sedani rapa, ravanelli, rutabaga, rape	0,2	
	Cipolle, solanacee, cucurbitacee cavoli a infiorescenza, cavoli a testa, cavoli a foglia, lattughe e simili, spinaci e simili, legumi freschi, cardi, sedani, carciofi, porri, funghi coltivati	1	
	Altri ortaggi	0,05	
	Legumi da granella	0,05	
	Semi di cotone	0,3	
	Semi di girasole, di soia e di colza	0,5	
	Semi di lino e di senape	0,1	
	Altri semi oleaginosi	0,1	
	Patate	0,2	
	Tè	30	
	Luppolo	0,1	
	Frumento, segale, triticale, orzo, avena	0,1	
	Mais	0,2	
	Altri cereali	0,05	
	Barbabietola da zucchero	0,2	
	Foraggere leguminose	0,1	
	Erbe aromatiche ed infusionali (essiccato commerciale)	3	
	Tabacco	1	
FENARIMOL (fungicida)	Pomacee, uve, fragole, banane	0,3	
	Ribes a grappoli, uva spina	1	
	Pesche	0,1	
	Altre drupacee e lamponi	0,02	
	Altra frutta	0,02	
	Solanacee, cucurbitacee, piselli (con e senza baccello), carciofi	0,1	
	Altri ortaggi	0,02	
	Legumi da granella	0,02	
	Semi oleaginosi	0,02	
	Patate	0,02	
	Tè	0,05	
	Luppolo	5	
	Frumento, orzo	0,02	
	Altri cereali	0,02	

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/kg (= ppm)	Note
FENBUTATIN OSSIDO (acaricida)	Pomacee, uve	2	
	Agrumi, drupacee	0,5	
	Banane, fragole	0,05	
	Altra frutta	0,05	
	Cetrioli	0,5	
	Pomodori	0,5	
	Solanacee (escluso i pomodori), cucurbitacee con buccia commestibile (escluso i cetrioli), cucurbitacee con buccia non commestibile, fagioli con e senza baccello	0,05	
	Altri ortaggi	0,05	
	Legumi da granella	0,05	
	Semi di cotone	0,05	
	Altri semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0,05	
	Tè	0,1	
	Luppolo	0,1	
	Cereali	0,05	
(composti del) FENTIN (fungicida)	Frutta	0,05	Fentin espresso come trifeniltin catione.
	Ortaggi	0,05	
	Legumi da granella	0,05	
	Semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0,1	
	Tè	0,1	
	Luppolo	0,5	
	Cereali	0,05	
	Barbabietole da zucchero	0,2	

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/kg (= ppm)	Note
FORATE (insetticida)	Fragole	0,05	Somma di forate, del suo analogo ossigenato e dei loro solfossidi e solfoni, espressa come forate.
	Altra frutta	0,05	
	Bietole rosse, carote, pastinaca, solanacee, cucurbitacee con buccia commestibile (escluso i cetrioli), mais dolce, cavoli a infiorescenza, cavoli a testa, cavoli a foglia, lattughe e simili, erbe fresche, legumi freschi, sedani	0,05	
	Altri ortaggi	0,05	
	Fagioli da granella	0,05	
	Altri legumi da granella	0,05	
	Semi di arachide	0,1	
	Semi di lino e di colza	0,05	
	Altri semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0,05	
	Tè	0,1	
	Luppolo	0,1	
	Mais	0,05	
	Altri cereali	0,05	
	Barbabietole da zucchero	0,05	
	Tabacco	0,05	
	....		
GLIFOSATE (diserbante)	Olive	0,1	
	Altra frutta	0,1	
	Funghi selvatici	50	
	Altri ortaggi	0,1	
	Fagioli e piselli da granella	0,1	
	Altri legumi da granella	0,1	
	Semi di lino e di colza	10	
	Semi di senape	0,1	
	Semi di soia	20	
	Altri semi oleaginosi	0,1	
	Patate	0,1	
	Tè	0,1	
	Luppolo	0,1	
	Frumento, segale, triticale	5	
	Orzo, avena	20	
	Altri cereali	0,1	
	Foraggio, erba medica	0,1	

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/kg (= ppm)	Note
IPRODIONE (fungicida)	Pomacee, uve, fragole, mirtilli neri, ribes a grappoli, uva spina	10	
	Drupacee, frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche), actinidie	5	
	Limoni...	1	
	Nocciole, banane	0,02	
	Altra frutta	0,02	
	Agli, cipolle, scalogni solanacee, cavoli cappucci	5	
	Curcurbitacee con buccia commestibile	2	
	Cavoli rapa	0,1	
	Lattughe e simili, erbe fresche	10	
	Witloof	1	
	Rabarbaro	0,2	
	Carote, ravanelli, cipolline, meloni, cavoli a infiorescenza, cavoli di Bruxelles, cavoli a foglia, legumi freschi, finocchi	0,02	
	Altri ortaggi	0,02	
	Legumi da granella	0,2	
	Semi di colza	0,5	
	Semi di lino e di senape	0,02	
	Altri semi oleaginosi	0,02	
	Patate	0,02	
	Tè	0,1	
	Luppolo	0,1	
	Frumento	0,5	
	Riso	0,5	
	Orzo	0,05	
	Altri cereali	0,02	
	Vino	2	
MECARBAM (insetticida/acaricida)	Agrumi	2	
	Altra frutta	0,05	
	Ortaggi	0,05	
	Legumi da granella	0,05	
	Semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0,05	
	Tè	0,05	
	Luppolo	0,1	
	Cereali	0,05	

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/kg (= ppm)	Note
PROPIZAMIDE (diserbante)	Ribes	0,3	
	Fragole, uva spina	0,02	
	Altra frutta	0,02	
	Lattughe e simili, fagioli, carciofi	0,3	
	Cavoli cappucci, erbe fresche	0,02	
	Altri ortaggi	0,02	
	Legumi da granella	0,02	
	Semi di lino	0,05	
	Semi di arachide, colza, cotone	0,02	
	Altri semi oleaginosi	0,02	
	Patate	0,02	
	Tè	0,05	
	Luppolo	0,05	
	Cereali	0,02	
	Foraggere leguminose	0,3	
	Barbabietole da zucchero	0,3	
PROPOXUR (insetticida)	Agrumi, pomacee, drupacee, uve, fragole, more, lamponi, olive	3	
	Ribes, uva spina	0,2	
	Altra frutta	0,05	
	Bietole rosse, sedani rapa, solanacee, cetrioli, cetriolini, zucchini, cucurbitacee con buccia non commestibile, cavoli, lattughe e simili, (escluso crescione), spinaci e simili, erbe fresche, fagioli con baccello, piselli con baccello, cardi, sedani, finocchi, carciofi	3	
	Porri	1	
	Altri ortaggi	0,05	
	Legumi da granella	0,05	
	Semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0,05	
	Tè	0,1	
	Luppolo	0,1	
	Cereali	0,05	
	Tabacco	3	
TIOFANATO METILE (fungicida)	VEDERE BENOMIL		Somma di benomil, carbendazim e tiofanato metile espressa come carbendazim.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/kg (= ppm)	Note
TRIAZOFOS (insetticida)	Nocciole, mele, pere, fragole	0,1	
	Agrumi, mandorle, pistacchi, albicocche, pesche, olive	0,02	
	Altra frutta	0,02	
	Carote, pastinaca	1	
	Cavolfiori, cavoli cappuccio	0,1	
	Bietole rosse, sedani rapa, agli, cipolle, scalogni, cucurbitacee, cavoli (escluso cavolfiori, cavoli cappuccio e cavoli rapa), fagioli, piselli, asparagi, sedani, finocchi, carciofi, porri, rabarbaro	0,02	
	Altri ortaggi	0,02	
	Legumi da granella	0,02	
	Semi di cotone	0,1	
	Semi di lino, di colza e di senape	0,02	
	Altri semi oleaginosi	0,02	
	Patate	0,1	
	Tè	0,05	
	Luppolo	0,05	
	Frumento, segale, triticale, orzo, avena	0,02	
	Mais	0,1	
	Altri cereali	0,02	
	Barbabietole da zucchero	0,1	
TRIFORINE (fungicida)	Pomacee, ciliege, ribes , uva spina	2	
	Prugne	1	
	Mandorle, albicocche, pesche, uve, fragole	0,5	
	Altra frutta	0,05	
	Cucurbitacee con buccia commestibile	0,5	
	Meloni, cocomeri, carciofi	0,5	
	Rutabaga, ortaggi a bulbo, solanacee, zucche, cavoli, crescione, spinaci, prezzemolo, legumi freschi, asparagi, sedani, porri	0,05	
	Altri ortaggi	0,05	
	Legumi da granella	0,05	
	Semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0,05	
	Tè	0,1	
	Luppolo	30	
	Frumento, segale, triticale, orzo, avena	0,1	
	Altri cereali	0,05	

ALLEGATO 2

LIMITI MASSIMI DI RESIDUI
ammessi nei prodotti di origine animale elencati nell'Allegato 1D del Decreto Ministeriale 9 Agosto 1995
PARTE A

	Quantità massime in mg/kg (ppm)		
Residui di antiparassitari	di grassi delle carni, delle preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali elencati nell'allegato I alle voci ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602 (1) (4)	per il latte di vacca crudo e il latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato I; per gli altri prodotti alimentari delle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406 (2) (4)	di uova fresche sgusciate, per le uova di volatili e i tuorli elencati nell'allegato I alle voci 0407 00, 0408 (3) (4)
ENDOSULFAN Somma di alfa e beta endosulfan e endosulfan solfato, espressa come endosulfan	**(a)**: carne di pollame **0,1** altri prodotti	**0,004**	**(a)**
FENTIN *Fentin, espresso come trifeniltin catione*	**0,05 (*)**	**0,05 (*)**	**0,05 (*)**
FENBUTATIN OSSIDO	**0,05 (*)**	**0,02 (*)**	**0,05 (*)**
TRIAZOFOS	**(b)**: carne di pollame **0,01(*)** altri prodotti	**0,01 (*)**	**(b)**
DIAZINONE	**(a)**: carni suine e di pollame	**0,01 (*)**	**(a)**
DISULFOTON Somma di disulfoton e disulfoton solfone, espressa come disulfoton	**0,02 (*)**	**0,02 (*)**	**0,02 (*)**
DICOFOL Somma degli isomeri p, p' e o, p'	**0,5**: carni di bovini, ovini e caprini **0,1**: carne di pollame **0,05(*)**: altri prodotti	**0,02**	**0,05 (*)**

(*) indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(1) Per i prodotti alimentari con tenori di grassi pari o inferiori al 10% in peso, la quantità di residui si riferisce al peso complessivo del prodotto disossato. In tal caso, il valore massimo è pari a 1/10 del valore riferito al tenore di grassi, ma non può essere inferiore a 0,01 mg/kg.

(2) Per determinare i residui relativi al latte di vacca crudo e al latte di vacca intero si deve prendere in considerazione, per il calcolo, una quantità di grassi del 4% in peso.
Per il latte crudo e il latte intero di altra origine animale, i residui sono espressi in base ai grassi.
Per gli altri prodotti alimentari enumerati nell'allegato I alle voci 0401, 0402, 0405 00 e 0406:
- aventi tenore di grassi inferiore al 2% in peso, il valore massimo è pari alla metà di quello fissato per il latte crudo e il latte intero;
- aventi tenore di grassi pari o superiore al 2% in peso, il malore massimo è espresso in mg/kg di grassi. In tal caso il valore massimo è pari a 25 volte quello fissato per il latte crudo e il latte intero.

(3) Per le uova e i prodotti a base di uova con tenore di grassi superiore al 10% il valore massimo è espresso in mg/kg di grassi. In tal caso il valore massimo è pari a 10 volte quello fissato per le uova fresche.

(4) Le note (1), (2) e (3) non si applicano nei casi in cui è indicato il limite inferiore di determinazione analitica.

(5) Qualora le quantità massime non vengano adottate entro il 30 aprile 2000, si applicheranno *le seguenti quantità massime:*
(a) 0,05 (*)
(b) 0,01 (*)

PARTE B

	Quantità massime in mg/kg (ppm)		
Residui di antiparassitari	di carni, inclusi i grassi, delle preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali elencati nell'allegato I alle voci ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602	per il latte di vacca crudo e il latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato I; per gli altri prodotti alimentari delle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406	di uova fresche sgusciate, per le uova di volatili e i tuorli elencati nell'allegato I alle voci 0407 00, 0408
TRIFORINE	**0,05 (*)**	**0,05 (*)**	**0,05 (*)**
PROPOXUR	**0,05 (*)**	**0,05 (*)**	**0,05 (*)**
PROPIZAMIDE Somma di propizamide e di tutti i metaboliti contenenti la frazione di acido 3,5-diclorobenzoico, espressa come propizamide	**0,05:** grasso, fegato e rognone **0,02(*)** altri prodotti	**0,01 (*)**	**0,02 (*)**
FORATE Somma di forate, del suo analogo ossigenato e dei loro solfossidi e solfoni, espressa come forate	**0,05 (*)**	**0,02 (*)**	**0,05 (*)**
CLORMEQUAT	**(a)**	**(a)**	**(a)**
DICOFOL 1, 1-bis-(paracloro-fenolo)-2,2 dicloroetanolo (pp'FW 152), espresso come dicofol	**1,0:** fegato di bovini, ovini e caprini		

(*) Indica il limite di determinazione analitica
(a) Qualora una quantità massima non venga adottata entro il 30 aprile 2000, si applicherà la quantità massima di 0,05 (*).

ALLEGATO 3

(le seguenti voci sostituiscono le corrispondenti riportate in Allegato 3 dell'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990 e successivi aggiornamenti)

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
BENOMIL (fungicida)	Nocciolo Mandorlo, melo, pero, drupacee, vite Frumento, orzo Floreali, ornamentali (*)	-- 15 30 --	Mele, pere, (1)	15	Concia delle sementi di ortaggi, barbabietola da zucchero, cereali e delle sementi e bulbi di fiori. Disinfezione delle talee di garofano.	Applicazione alla coltura e al terreno (solo nelle colture floreali e ornamentali). (*) Impiego solo in campo.
CARBENDAZIM (fungicida)	Nocciolo Mandorlo, melo, pero, drupacee, vite Frumento Floreali, ornamentali (*)	-- 15 30 --	Mele, pere, (1)	15	Concia delle sementi di ortaggi, barbabietola da zucchero, cereali e delle sementi e bulbi di fiori. Disinfezione delle talee di garofano. Cicatrizzante per drupacee, pomacee, vite, ornamentali, forestali.	Applicazione alla coltura e al terreno (solo nelle colture floreali e ornamentali). (*) Impiego solo in campo.

(1) L'impiego in post-raccolta deve essere effettuato in stabilimenti e depositi idoneamente attrezzati e preventivamente autorizzati dall'autorità sanitaria ai sensi dell'articolo 2 della legge 283/1962.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
CLORMEQUAT (fitoregolatore)	Melo, pero, vite, fragola	--			Semenzai di colture di pomodoro.	
	Pomodoro	--			Concia delle sementi di frumento e riso.	
	Frumento, orzo e cereali minori	--				
	Floreali, ornamentali	--				
DIAZINONE (insetticida)	Agrumi, nocciolo, melo, pero, drupacee, melograno, olivo	15				Applicazione alla coltura e al terreno.
	Carota (*)	--				(*) Trattamento al terreno destinato alla coltura.
	Girasole	15				
	Patata (*)	--				
	Mais (*)	--				
	Barbabietola da zucchero	15				
	Floreali, ornamentali, forestali, pioppo	--				
DICOFOL (acaricida)	Agrumi, pomacee, drupacee, vite, fragola, fico	15			Vivai.	
	Aglio, pomodoro, peperone, cucurbitacee, fagioli (con e senza baccello), piselli (con e senza baccello) carciofo	15				
	Luppolo	15				
	Tabacco	15				
	Floreali, ornamentali, forestali	--				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
DISULFOTON (insetticida- acaricida)	Cavoli, fagiolo, fagiolino, pisello	30			Vivai.	Solo applicazione al terreno.
	Patata	30				
	Barbabietola da zucchero	30				
	Tabacco	30				
	Floreali, ornamentali	--				
ENDOSULFAN (insetticida)	Agrumi, mandorlo, nocciolo, pomacee, drupacee, vite, fragola, lampone, actinidia, olivo	25			Vivai.	Applicazione alla coltura e al terreno.
	Bietola rossa, carota, sedano rapa, ravanello, rutabaga, rapa, cipolla, solanacee, cucurbitacee, cavoli (escluso cavolo rapa), lattughe e simili, spinaci e simili, legumi freschi, cardo, sedano, carciofo, porro	25				
	Girasole,soia,colza	25				
	Patata	25				
	Barbabietola da zucchero	25				
	Frumento, segale, triticale, orzo, avena, mais	25				
	Erba medica, trifoglio, lupinella, sulla, favino	25				
	Tabacco	25				
	Floreali, ornamentali, forestali, pioppo	--				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
FENARIMOL (fungicida)	Melo	21				Per la fragola trattamenti ammessi solo fino alla prima fioritura.
	Pero, pesco, vite	14				
	Fragola	--				
	Solanacee, cucurbitacee, pisello, carciofo	7				
	Frumento	40				
	Floreali	--				
FENBUTATIN OSSIDO (acaricida)	Agrumi	60				
	Pomacee, albicocco, ciliegio, pesco, susino	30				
	Vite	45				
	Pomodoro, cetriolo	30				
	Floreali, ornamentali	--				
FENTIN ACETATO (fungicida)	Barbabietola da zucchero	45				
	Pioppo	--				
FORATE (insetticida)	Carota, solanacee, zucchino, cavoli, fagiolo, pisello, sedano	60			Vivai di piante ornamentali.	Solo applicazione al terreno all'epoca della semina o del trapianto.
	Patata	60				
	Mais	60				
	Barbabietola da zucchero	60				
	Tabacco	60				
	Floreali, ornamentali	--				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
GLIFOSATE (diserbante)	Agrumi, mandorlo, noce, melo, pero, drupacee, vite, olivo	--			Terreni senza coltura, prima o dopo la coltivazione di fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, riso, soia, prati, vivai. Vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo. Sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline, aree rurali e industriali, aree ed ed opere civili.	Applicazione in post-emergenza delle infestanti.
	Carota, pomodoro, melanzana, fava, fagiolino, pisello, asparago, carciofo	--				
	Patata	--				
	Mais, soia	--				
	Barbabietola da zucchero	--				
	Erba medica, prati	--				
	Rosa	--				
IPRODIONE (fungicida)	Pero, fragola	21	Limoni (1)	30	Concia delle sementi di frumento, orzo, cereali minori, riso, aglio, patata, barbabietola da zucchero. Trattamenti alle piantine portaseme di barbabietola da zucchero.	Applicazione alla coltura e al terreno.
	Mandorlo, drupacee	40	Mele, pere (1)	10		
	Vite	28				
	Actinidia	15				
	Solanacee, cavolo cappuccio, lattuga, indivia	21				
	Colza	45				
	Frumento, orzo	73				
	Riso	28				
	Floreali, ornamentali	--				

(1) L'impiego in post-raccolta deve essere effettuato in stabilimenti e depositi idoneamente attrezzati e preventivamente autorizzati dall'autorità sanitaria ai sensi dell'articolo 2 della legge 283/1962.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
PROPIZAMIDE (diserbante)	Agrumi, mandorlo, nocciolo, pomacee, drupacee, vite, rovo, lampone, ribes	--			Vivai, piantonai, barbatellai di vite.	Applicazione al terreno in pre- o post-emergenza delle infestanti.
	Lattughe e simili, bietola da costa, fagiolo, carciofo	--				
	Barbabietola da zucchero	--				
	Foraggere leguminose	--				
	Ornamentali, forestali	--				
PROPOXUR (insetticida)	Agrumi, melo, pero, albicocco, pesco, susino, vite, olivo	10				
	Carota, cipolla, pomodoro, cetriolo, cavoli, lattughe e simili, fagiolo, pisello, carciofo, porro	10				
	Patata	10				
	Tabacco	10				
	Floreali, ornamentali	--				
TIOFANATO-METILE (fungicida)	Melo, pero, albicocco, pesco, susino, vite	15	Mele, pere (1)	15	Concia delle sementi di ortaggi, barbabietola da zucchero, cereali e delle sementi e bulbi di fiori	Applicazione alla coltura e al terreno (solo nelle colture floreali e ornamentali). (*) Impiego solo in campo.
	Nocciolo	--				
	Frumento, orzo	30				
	Floreali, ornamentali (*)	--				

(1) L'impiego in post-raccolta deve essere effettuato in stabilimenti e depositi idoneamente attrezzati e preventivamente autorizzati dall'autorità sanitaria ai sensi dell'articolo 2 della legge 283/1962.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
TRIAZOFOS (insetticida)	Nocciolo, melo, pero, fragola,	45				
	Cavolfiore, cavolo cappuccio	45				
	Patata	45				
	Barbabietola da zucchero	45				
	Mais	45				
	Floreali, ornamentali	--				
TRIFORINE (fungicida)	Melo, vite	14				
	Mandorlo, drupacee, fragole	7				
	Cetriolo, zucchino, melone, cocomero	7				
	Asparago	--				
	Carciofo	14				
	Frumento, orzo, segale	21				
	Floreali, ornamentali	--				

ALLEGATO 4

REVOCHE di impiego di prodotti fitosanitari di cui all'articolo 5, comma 1

SOSTANZA ATTIVA	COLTURE IN CAMPO PER LE QUALI E' REVOCATO L'IMPIEGO
DICOFOL	Nocciolo, mandorlo, lampone, actinidia Ortaggi a radice e tubero, ortaggi a bulbo (escuso l'aglio) Cavoli Ortaggi a foglia ed erbe fresche Ortaggi a stelo (escluso carciofo), porro Colza Patata Frumento, mais Favino
DISULFOTON	Cocomero, melone, melanzana, mais
ENDOSULFAN	Ortaggi a radici e tubero (escluso bietola rossa, carota, sedano rapa, ravanello, rutabaga, rapa) Ortaggi a bulbo (escluso cipolla) Cavolo rapa Crescione acquatico, witloof ed erbe fresche Ortaggi a stelo (escluso cardo, sedano, carciofo, porro) Cereali (escluso frumento, segale, triticale, orzo, avena mais)
FENTIN ACETATO	Sedano
PROPIZAMIDE	Asparago

97A3603

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 aprile 1997.

Modificazioni alla disciplina di cui al titolo II del decreto del Ministro del tesoro 24 febbraio 1994 e successive modificazioni, che prevedono l'introduzione sul mercato italiano dei Futures della categoria di contratti a termine «futures» su tassi di interesse.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Visto il proprio decreto 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, come modificato e integrato dai propri decreti 10 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1994, 4 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell 12 luglio 1994, 22 marzo 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1995, 31 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, 3 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 novembre 1995, 2 maggio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 1996, e 21 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 marzo 1997;

Ravvisata l'esigenza di integrare le disposizioni contenute nel suddetto decreto, al fine di accrescere l'efficienza del mercato a pronti dei titoli di Stato e il mercato dei contratti uniformi a termine su di essi;

Considerata, a tal fine, l'urgenza di avviare le negoziazioni dei contratti uniformi a termine sui tassi di interesse che offrono lo strumento per coprire il rischio sul costo del finanziamento di operazioni in titoli di Stato, a contante e a termine, aumentando per questa via la complessiva efficienza del mercato dei suddetti titoli;

Tenuto conto che i mercati a pronti e a termine dei titoli di Stato utilizzano la stessa piattaforma tecnologica del mercato interbancario dei depositi consentendo economie di scala e la possibilità di una gestione del rischio di tasso d'interesse più evoluta, rendendo più efficiente il mercato dei titoli di Stato;

Sentite la Banca d'Italia e la Consob, che hanno espresso parere favorevole anche in relazione alle suddette considerazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'art. 8 del citato decreto 24 febbraio 1994, è sostituito dal seguente:

«*2.* Nel mercato di cui al presente titolo i contratti si suddividono in tre categorie:

a) contratti uniformi a termine "futures" su titoli di Stato (d'ora in avanti Futures su titoli di Stato);

b) contratti uniformi a termine "opzioni", relativi a contratti uniformi a termine "futures" su titoli di Stato (d'ora in avanti Opzioni);

c) contratti uniformi a termine "futures" su tassi di interesse (d'ora in avanti Futures su tassi di interesse).

Ciascuna categoria di contratti uniformi a termine può ricomprendere differenti schemi negoziali, ognuno dei quali costituisce una classe di contratti. Nell'ambito di ciascuna classe, i contratti sono divisi per specie, identificate dalla scadenza.».

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'art. 11 del citato decreto 24 febbraio 1994, è sostituito dal seguente:

«*1.* È tenuto dalla Banca d'Italia un "Registro degli operatori principali" del mercato di cui al presente titolo. In detto registro la Banca stessa, tenuto anche conto dell'esigenza di assicurare una effettiva concorrenza tra gli operatori, iscrive, dandone preventiva comunicazione al Ministero del tesoro, i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, autorizzati alla negoziazione di valori mobiliari, e all'art. 1, comma 2, lettera *d)*, che, avendo sottoscritto il protocollo integrativo di cui all'art. 14, ne facciano domanda e siano in possesso dei requisiti indicati nel comma 2. L'iscrizione nel registro è disposta compatibilmente con i limiti tecnici propri del sistema telematico, che tendenzialmente sarà dimensionato tenendo conto delle richieste degli operatori, dei costi e dell'efficienza del mercato. Il registro si suddivide in separate sezioni, relative a ciascuna categoria di contratti di cui all'art. 8, comma 2. L'iscrizione nel registro stesso comporta l'impegno minimo di formulare in via continuativa proposte per almeno una specie di contratti uniformi della stessa categoria di iscrizione per l'intera durata di negoziazione del contratto e di partecipare attivamente al mercato. Il Comitato di gestione stabilisce il numero minimo delle specie di contratti all'interno delle singole categorie e il valore nominale delle attività sottostanti che debbono essere trattate da ogni operatore principale. All'atto della domanda l'operatore deve indicare la, o le categorie cui si riferisce il proprio impegno. I soggetti iscritti nelle sezioni del registro possono beneficiare di condizioni tariffarie agevolate. Le iscrizioni nelle sezioni del regi-

stro sono effettuate dalla Banca d'Italia il 1° gennaio di ogni anno, con riferimento alle domande presentate nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 1° dicembre dell'anno precedente.».

Art. 3.

1. Il comma 3 dell'art. 12 del citato decreto 24 febbraio 1994, è sostituito dal seguente:

«*3.* Le proposte relative ai contratti uniformi di cui al presente titolo sono diffuse, attraverso apposito circuito telematico, dai soggetti di cui all'art. 11 per conto proprio e per conto terzi, dai soggetti di cui all'art. 9, comma 1, esclusivamente per conto terzi e dai rimanenti aderenti al mercato esclusivamente per conto proprio. Gli operatori principali possono formulare proposte per conto terzi solo per le categorie di contratti per i quali essi risultano iscritti nell'apposita sezione del registro di cui all'art. 11, comma 1. Le proposte possono essere accettate solo dai soggetti di cui agli articoli 8, comma 1, e 9.».

2. Il comma 5 dell'art. 12 del decreto 24 febbraio 1994, è sostituito dal seguente:

«*5.* Il comitato di gestione stabilisce gli orari per le negoziazioni del mercato di cui all'art. 8, comma 1. Il comitato può altresì disciplinare apposite sezioni per la negoziazione di contratti uniformi a termine al di fuori dagli orari stabiliti, prevedendo che in dette sessioni gli operatori principali non siano tenuti a formulare in via continuativa proposte ai sensi dell'art. 11, comma 1.».

Art. 4.

1. All'art. 21-*bis* del citato decreto 24 febbraio 1994 è aggiunto il seguente comma 3:

«*3.* In sede di prima applicazione, le iscrizioni nella sezione Futures su tassi di interesse del registro degli operatori principali sono effettuate dalla Banca d'Italia con riferimento alle domande presentate entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Non si applica il requisito di cui all'art. 11, comma 2, lettera *b)*.».

Art. 5.

1. E' approvato lo schema negoziale del contratto uniforme — di cui all'allegato *A)* del presente decreto — nel testo deliberato dal comitato di gestione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *i)*, del citato decreto 24 febbraio 1994 e successive modificazioni e trasmesso con lettera n. CGMF 0071 del 14 aprile 1997.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 30 aprile 1997

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO *A*

SCHEMA NEGOZIALE
DEL CONTRATTO FUTURE SU TASSO RIBOR

Per effetto di quanto deliberato del comitato di gestione nella seduta del 13 marzo 1997 e dell'approvazione da parte del Ministro del tesoro in data 30 aprile 1997 ai sensi dell'art. 15 del decreto del Ministro del tesoro 24 febbraio 1994 e successive modificazioni nonché della sottoscrizione degli atti necessari per la partecipazione alle negoziazioni nel M.I.F., il presente schema negoziale ha valore di contratto normativo, tra gli operatori ammessi al mercato stesso ed aderenti alla Cassa di compensazione e garanzia, in ordine ai contratti futures su tasso d'interesse «RIBOR» ad un mese conclusi nel mercato attraverso l'apposito sistema telematico di negoziazione (di seguito denominato: il Sistema).

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente schema negoziale si intendono per:

a) «applicazione»: l'accettazione della «proposta», con l'indicazione della quantità di «unità di contrattazione» accettate quale «venditore» o «compratore», trasmessa attraverso il Sistema ed immediatamente da questo elaborata; l'applicazione contiene inoltre la specificazione di operare in proprio o per conto terzi;

b) «Disposizioni sulla Cassa di compensazione e garanzia»: le disposizioni emanate ai sensi dell'art. 22 della legge 2 gennaio 1991, n. 1 e dell'art. 52 del D. Lgs. 23 luglio 1996, n. 415;

c) «margini di variazione e aggiuntivi»: le somme di denaro da calcolare, per ogni giornata lavorativa del Mercato, sulle «unità di contrattazione» convenute per ciascun contratto in essere e sulla base delle differenze tra il «prezzo di chiusura» del giorno e quello del giorno lavorativo precedente; per i contratti stipulati nella stessa giornata la differenza viene calcolata tra il «prezzo di chiusura» del giorno ed il «prezzo di negoziazione» di cui all'art. 4;

d) «mese di liquidazione»: il mese, indicato unitamente all'anno in apposita pagina dello strumento finanziario e precisato nella «proposta» e nell'«applicazione», nel quale deve aver luogo l'esecuzione finale del contratto;

e) «prezzo di chiusura»: il prezzo accertato, per ogni giornata lavorativa, dalla Cassa di Compensazione e garanzia sulla base dei prezzi espressi dal mercato in chiusura delle contrattazioni;

f) «prezzo di regolamento alla liquidazione»: il prezzo determinato dal Comitato di gestione al termine dell'«ultimo giorno di contrattazione» sulla base del «tasso Ribor ad un mese» rilevato nella stessa giornata. Qualora tale tasso si discosti significativamente dalla media delle quotazioni lettera sui depositi aventi durata un mese trattati nel mercato telematico dei depositi interbancari (MID) rilevate nei dieci minuti precedenti il momento di determinazione del «tasso Ribor ad un mese», il Comitato di gestione può determinare il prezzo

di regolamento alla liquidazione tenendo conto delle quotazioni rilevate nel suddetto periodo, eventualmente non considerando le quotazioni lettera peggiori e quelle migliori.

g) «proposta»: l'offerta di negoziazione, in posizione di «venditore» o di «compratore», esposta attraverso il circuito telematico dai soggetti abilitati, con l'indicazione del «mese di liquidazione», della quantità di «unità di contrattazione» e del prezzo proposti;

h) «Regolamento della Cassa di Compensazione e garanzia»: il regolamento deliberato dalla Cassa ed approvato dalla Consob e dalla Banca d'italia, di cui all'art. 3 delle «Disposizioni sulla Cassa di compensazione e garanzia»;

i) «Tasso Ribor ad un mese»: il tasso risultante dalla rilevazione dei tassi «lettera» (offerte di deposito), per depositi aventi durata di un mese trattati nel (MID), effettuata dal Comitato di gestione del MID assumendo la media semplice delle quotazioni aventi ad oggetto depositi superiori a L. 5 miliardi esposte sul MID alle ore 12 dell'«ultimo giorno di contrattazione»;

l) «unità di contrattazione»: una quantità pari a L. 3 miliardi, che forma oggetto dell'incontro tra «propostap ed applicazione» ed è assunta a base del calcolo dei «margini» e della prestazione dovuta in sede di esecuzione finale del contratto;

m) «ultimo giorno di contrattazione»: per il «mese di liquidazione» previsto nel contratto tra le parti, il secondo giorno lavorativo antecedente il terzo mercoledì del «mese di liquidazione» medesimo.

2. Le definizioni di cui al comma 1 costituiscono, ad ogni effetto, elementi integrativi della parte dispositiva del presente contratto.

Art. 2.

Qualificazione e contenuto del contratto

1. Il presente contratto è un contratto Future su tasso di interesse, quale previsto dall'art. 1, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, la cui esecuzione avviene attraverso il pagamento di differenziali.

2. Esso ha per contenuto sia la corresponsione in denaro della differenza tra il tasso di interesse concordato tra le parti ed il tasso d'interesse RIBOR ad un mese, come derivante dal prezzo di cui all'art. 1, lettera *f)*, calcolata su importi corrispondenti a quelli contrattati, sia le prestazioni di cui al comma 4.

3. Agli effetti del comma 4 e dell'art. 6, comma 3 (e dell'art. 7, comma 4?), al momento della conclusione del contratto le parti assumono convenzionalmente la denominazione di «venditore» e «compratore».

4. Le parti contraenti rimangono reciprocamente impegnate alla corresponsione dei «margini di variazione» e dei «margini aggiuntivi» di cui all'art. 5, che sono a carico del «venditore» in caso di differenza positiva (aumento dei corsi, costituiti dai «prezzi di chiusura» giornalieri) o, rispettivamente, del «compratore» in caso di differenza negativa (diminuzione dei corsi medesimi).

5. Il presente contratto non prevede alcun trasferimento del capitale sulla cui base è calcolata la differenza da corrispondere ai sensi del comma 2.

Art. 3.

Conclusione del contratto

1. La conclusione del contratto avviene attraverso l'impiego dei terminali di cui ogni operatore è tenuto a dotarsi e mediante l'incontro, secondo le modalità stabilite per il funzionamento del Sistema, di una «proposta» e di un'«applicazione».

2. Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Sistema visualizza sullo schermo l'avvenuto incontro di cui al comma 1.

Art. 4.

Prezzo di negoziazione

1. Il «prezzo di negoziazione» è il valore convenzionale indicato nella «proposta» e nell'«applicazione» sul quale si realizza l'incontro tra le stesse di cui all'art. 3. Detto «prezzo» è espresso dalla differenza tra il numero fisso 100 (cento) ed il tasso d'interesse voluto e concordato tra le parti.

2. Gli importi relativi alla differenza di tasso d'interesse di cui agli articoli 2.2. e 6.1. ed ai margini di cui all'art. 2.4. sono dovuti in lire italiane.

Art. 5.

Margini di variazione

1. I «margini di variazione» che le parti contraenti sono tenute a corrispondere ai sensi dell'art. 2, comma 4, ed i margini aggiuntivi, ove richiesti, sono determinati sulla base di quanto previsto dalle disposizioni e dal regolamento della Cassa di compensazione e garanzia.

2. L'obbligazione relativa ai «margini» di cui all'art. 2, comma 4, rientra nelle posizioni contrattuali assunte dai soggetti indicati negli articoli 7, comma 2, e 8, comma 5.

Art. 6.

Esecuzione del contratto

1. Il contratto comporta un'esecuzione giornaliera, relativamente ai «margini di variazione», un'esecuzione eventuale relativamente ai margini aggiuntivi che venissero richiesti ed un'esecuzione finale. Quest'ultima consiste nel pagamento di L. 25.000 per ogni «unità di contrattazione» e per ogni secondo decimale (centesimo) di punto della differenza tra il «prezzo di chiusura» del giorno lavorativo immediatamente antecedente l'«ultimo giorno di contrattazione» ed il «prezzo di regolamento alla liquidazione».

2. Quanto previsto dal comma 1 si applica subordinatamente gli effetti della compensazione derivanti dalla sostituzione della Cassa di compensazione e garanzia nelle posizioni contrattuali ai sensi degli articoli 7 e 8.

3. Il pagamento di cui al comma 1 è a carico del «venditore» se il «prezzo di regolamento alla liquidazione» è superiore al «prezzo di chiusura» del giorno lavorativo immediatamente antecedente l'«ultimo giorno di contrattazione», mentre è a carico del «compratore» nel caso inverso.

4. La Cassa di compensazione e garanzia comunica alle parti gli importi da versare o che, rispettivamente, hanno titolo a ricevere.

5. Le posizioni finali a debito ed a credito dei contraenti di cui al comma 4 vengono regolate, con le stesse modalità applicate per il pagamento dei margini di variazione di cui all'art. 5, il giorno lavorativo successivo all'«ultimo giorno di contrattazione».

Art. 7.

Sistema di compensazione e garanzia

1. Il Sistema, contestualmente alla conclusione del contratto, comunica per conto dei contraenti alla Cassa di compensazione e garanzia, per mezzo del circuito telematico, le controparti, le posizioni «compratore» e «venditore» da esse assunte, l'oggetto e le condizioni contrattuali.

2. La Cassa di compensazione e garanzia, attraverso il circuito telematico, conferma l'operazione al «venditore» e al «compratore», assumendo con ciò nei confronti di ciascuno di essi la posizione contrattuale della rispettiva controparte, salvo quanto previsto nell'art. 8.

3. Per effetto dell'assunzione di cui al comma 2 e degli atti di adesione alla Cassa il venditore ed il compratore rimangono vincolati verso la Cassa medesima, senza che siano necessari ulteriori adempimenti, per i rapporti derivanti dal contratto e sono in ogni caso liberati dalle reciproche obbligazioni assunte. Tuttavia i contraenti originari restano impegnati in proprio a non opporre alla Cassa alcuna eccezione relativa a vizi del contratto stipulato da cui possa discendere l'invalidità o l'inefficacia dello stesso, né quelle fondate su altri rapporti intrattenuti con la controparte. Ogni eccezione o contestazione al riguardo può essere fatta valere esclusivamente nei confronti dell'originaria controparte.

4. Ognuno dei contraenti dichiara di accettare la compensazione volontaria dei propri debiti e crediti verso la Cassa di compensazione e garanzia (quali originati dalla sostituzione operata dalla Cassa stessa ai sensi del comma 2 e dei commi 5 degli articoli 8 e 9) derivanti — separatamente per i conti «proprio» e «terzi» — da contratti aventi la stessa data di scadenza ed uguali condizioni di prezzo determinate dal versamento dei margini giornalieri, e nei quali la Cassa ed il contraente abbiano reciproche ed opposte posizioni di «compratore» e «venditore». Detta compensazione opererà appena si siano determinati detti presupposti ed avrà effetto anche relativamente all'obbligazione per l'esecuzione finale di cui all'art. 6, comma 1. L'accordo di compensazione con la Cassa — che risulta già essere a conoscenza del contenuto del presente comma — si intenderà perfezionato con la trasmissione in via informatica delle conferme della Cassa ai sensi del comma 2 e dei commi 4 degli articoli 8 e 9.

Art. 8.

Contratti conclusi da aderenti alla Cassa di compensazione e garanzia in forma indiretta

1. Le clausole contenute nel presene articolo si applicano, in deroga o ad integrazione di quanto previsto nell'art. 7, ai contratti conclusi nel Mercato quando uno o entrambi i contraenti aderiscano indirettamente alla Cassa di compensazione e garanzia.

2. Nei casi indicati nel comma 1 il Sistema effettua le comunicazioni di cui all'art. 7, comma 1, anche a coloro che nei confronti dei contraenti operano, secondo l'ordinamento della Cassa di compensazione e garanzia, nella qualità di aderente generale.

3. Ai sensi di detto ordinamento e delle pattuizioni intercorse tra i soggetti di cui al comma 2, le comunicazioni alla Cassa di cui all'art. 7, comma 1, si intendono effettuate anche per conto degli aderenti generali interessati.

4. La Cassa di compensazione e garanzia dà la conferma di cui all'art. 7, comma 2, anche agli aderenti generali interessati, intendendosi la comunicazione all'operatore che aderisce indirettamente alla Cassa compiuta per conto dell'aderente generale al quale è collegato.

5. Per effetto della conferma di cui al comma 4 la Cassa assume nei confronti dell'aderente generale interessato la posizione contrattuale già propria della controparte originaria dell'aderente indiretto che è collegato a detto aderente generale e quest'ultimo assume nei confronti dell'aderente indiretto ad esso collegato la medesima posizione contrattuale assunta dalla Cassa di compensazione e garanzia nei propri confronti. Si applica, *mutatis mutandis,* l'accordo di compensazione volontaria di cui all'art. 7, comma 4.

6. I contraenti originari, in conseguenza di quanto stabilito nel comma 5, sono liberati dalle reciproche obbligazioni assunte, restando impegnati, anche nei confronti degli aderenti generali a cui sono collegati, nei termini precisati nella seconda parte del comma 3 dell'art. 7.

Art. 9.

Contratti conclusi in regime di give up

1. Le clausole del presente articolo si applicano, in deroga o ad integrazione di quanto previsto negli articoli 8 e 9, ai contratti conclusi nel Mercato nei casi in cui uno o entrambi i contraenti operino applicando la procedura di «give up».

2. Le comunicazioni di cui all'art. 8, comma 1, sono effettuate dal Sistema anche al soggetto che nei confronti del contraente opera nella qualità di compensatore in «give-up», fermo quanto previsto nell'art. 9, comma 2, ove ne ricorrano le condizioni.

3. Le comunicazioni alla Cassa effettuate ai sensi dell'art. 8, comma 1, si intendono effettuate anche per conto del compensatore in «give-up» interessato.

4. Cassa di compensazione e garanzia dà la conferma di cui all'art. 8, comma 2, al compensatore in «give-up» ed alla controparte del negoziatore in «give-up»,. qualora non operi nella stessa qualità, nonché al suo aderente generale ove si applichi l'art. 9.

5. Per effetto dalla conferma di cui al comma 4, la Cassa assume nei confronti del compensatore in «give-up» la posizione contrattuale già propria della controparte del negoziatore in «give-up» che è ad esso collegato, fermo quanto previsto, per detta controparte che non abbia operato in «give-up», dall'art. 8, comma 2, o — a seconda del caso — dall'art. 9, comma 5. Si applica, *mutatis mutandis,* l'accordo di compensazione volontaria di cui all'art. 7, comma 4.

6. I contraenti originari, in conseguenza di quanto stabilito nel comma 5, sono liberati dalle reciproche obbligazioni assunte, fatto salvo nei confronti del Compensatore in «give-up» quanto previsto nella seconda parte dell'art. 8, comma 3.

Art. 10.

Risoluzione per eccessiva onerosità

1. Il presente contratto ed i contratti *futures* applicativi conclusi attraverso il Sistema rientrano tra quelli per i quali non è ammessa la risoluzione per eccessiva onerosità, essendo ogni sopravvenuto onere proprio della natura del contratto e della sua alea normale.

Art. 11.

Legge applicabile e Foro competente

1. Il presente contratto ed i contratti *futures* applicativi conclusi attraverso il Sistema sono interamente regolati dalla legge italiana, in particolare — e senza con ciò nulla escludere — per quanto riguarda la forma ed i requisiti di validità, le obbligazioni che ne derivano e la loro esecuzione.

2. Ad essi non si applica l'art. 1993 del codice civile, in virtù di quanto disposto dall'art. 18, comma 4, del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

3. Per ogni controversia riguardante i contratti di cui al comma 1 è competente il Foro di Roma.

97A3624

DECRETO 6 maggio 1997.

Determinazione dei distintivi e dei segni caratteristici del nuovo biglietto della Banca d'Italia da L. 500.000 «Tipo 1997».

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonché le disposizioni legislative successivamente emanate in materia:

Visto l'art. 2 della legge 7 aprile 1997, n. 96;

Vista la delibera adottata dal consiglio superiore della Banca d'Italia nella riunione del 27 febbraio 1997, concernente le caratteristiche del nuovo biglietto di banca da L. 500.000 «Tipo 1997» che dovrà servire ad elevare la scala dei valori del sistema economico-monetario;

Determina:

Art. 1.

Il biglietto della Banca d'Italia da L. 500.000 «Tipo 1997» avrà i distintivi ed i segni caratteristici seguenti.

Il biglietto è stampato in calcografia e offset su carta filigranata di lieve tonalità gialla, di speciale impasto ad alte caratteristiche, contenente fibrille luminescenti. La numerazione è stampata tipograficamente.

La carta contiene due fili di sicurezza svolgentisi in senso verticale; il primo reca la scritta «BANCA D'ITALIA» leggibile in controluce, appare fluorescente se osservato alla luce ultravioletta della lampada di Wood ed è inserito, guardando il recto, nella zona sinistra del biglietto, al margine destro dell'area impegnata dal ritratto in filigrana; il secondo filo è situato nella zona centrale del biglietto.

Le dimensioni del biglietto sono di mm 78×163.

La filigrana, a punto fisso, è costituita da tre elementi: una testina in chiaroscuro raffigurante la stessa effigie di Raffaello stampata sul recto; il monogramma BI, compreso tra motivi ornamentali, realizzato a linea chiara nella zona immediatamente al di sotto della testina; elementi geometrici di forma rettangolare adiacenti l'uno all'altro, con effetti alternati di chiaro e di scuro, con il lato maggiore disposto in senso verticale, situati a destra della testina nella parte centrale del biglietto.

Il recto del biglietto reca nella zona a destra l'effigie di Raffaello, ispirata all'autoritratto conservato presso la Galleria degli Uffizi in Firenze, stampata in calcografia con colore blu scuro su un fondino offset puntinato, di colore rosa e giallo. Nella zona che delimita la parte inferiore destra della figura è stampato in calcografia in colore azzurro il nome dell'artista «RAFFAELLO», su un fondino ondulato realizzato nei colori rosso violaceo e ocra, presente anche nella corrispondente parte sinistra della banconota. Nella parte sottostante il ritratto, a delimitazione dello stesso, sono impressi ripetutamente in microscrittura calcografica nome, date e luoghi di nascita e morte dell'artista: «RAFFAELLO SANZIO URBANO 1483 ROMA 1520».

I nomi del bozzettista «G. SAVINI INV.» e dell'incisore «T. CIONINI INC.» sono stampati in calcografia, in verticale, sulla destra del ritratto nei colori rispettivamente azzurro e blu scuro.

In posizione superiore e inferiore rispetto ai ritratto, è stampato in offset un fondino a linee di colore rosa variamente inclinate.

La scritta «LIRE CINQUECENTOMILA», i cui caratteri sono campiti all'interno con un motivo a guilloche, è stampata in calcografia, a sinistra del ritratto nella parte superiore del biglietto, con colore blu scuro e azzurro.

Sempre in calcografia e con gli stessi colori, al di sotto della scritta «CINQUECENTOMILA», è stampata la dicitura «PAGABILI A VISTA AL PORTATORE».

Le firme del Governatore e del Cassiere, sormontate dalle relative diciture «IL GOVERNATORE» e «IL CASSIERE», sono stampate in calcografia rispettivamente con colore blu scuro e azzurro al di sotto della scritta «PAGABILI A VISTA AL PORTATORE», su fondini a guilloche a linee ondulate, di colore azzurro, giallo e rosa. Tali fondini proseguono nella zona superiore e mediana del biglietto e sono presenti anche nella parte inferiore dello stesso.

Nella parte centrale del biglietto, su un fondino offset puntinato di colore giallo, è stampato in calcografia, con colore blu-scuro, un particolare dell'affresco «Il Trionfo di Galatea» (Villa della Farnesina, Roma). La riproduzione è contornata da un motivo calcografico a guilloche di colore azzurro e blu scuro, che contorna anche il ritratto di Raffaello. Tale motivo prosegue, a sinistra in basso rispetto alla «Galatea», verso il con-

trassegno di Stato, stampato anch'esso in calcografia in colore azzurro su un fondino a linee verticale di colore rosa. Il contrassegno è contornato da un fondino a linee ondulate di colore giallo. Nella parte inferiore centrale del biglietto è stampata in calcografia con colore blu scuro e azzurro la scritta «BANCA D'ITALIA».

A sinistra del motivo a guilloche che contorna la «GALATEA» e a delimitazione dello stesso, è impressa ripetutamente in microscrittura calcografica la dicitura «IL TRIONFO DI GALATEA» in colore azzurro.

Al di sopra del contrassegno di Stato è stampato a fondo pieno in offset, con colori ocra, azzurro, rosa e grigio, un elemento decorativo di registro recto-verso che, osservando il biglietto in controluce, si ricompone con l'analogo elemento stampato sul verso per formare, in chiaro, la sagoma stilizzata di un cigno con le ali spiegate.

Nella parte superiore della zona riservata alla filigrana è stampata in calcografia la cifra «500000», con un inchiostro il cui colore verde si tramuta in blu quando il biglietto viene osservato sotto una diversa angolazione. La cifra è impressa su una fascia decorativa, stampata in offset con colori rosso violaceo e ocra, ispirata a motivi floreali raffaelleschi, che si sviluppa anche all'altra estremità del biglietto. Partendo dalla cifra, si sviluppa verso l'alto un fondino a linee ondulate di colore rosa, ripreso anche nella corrispondente parte inferiore della banconota.

I decreti ministeriali di creazione del biglietto sono rappresentati in codice da una delle lettere della combinazione alfa-numerica con cui vengono indicate la serie e la numerazione. Detta combinazione di lettere e cifre è stampata due volte, nella parte inferiore del biglietto, in posizioni tra loro allineate, rispettivamente: a sinistra in colore nero, su un fondino con un motivo a linee ondulate di colore giallo, a destra in colore blu, fluorescente alla luce ultravioletta della lampada di Wood, su un fondino rosa a linee variamente inclinate.

Il verso reca in primo piano, nella parte centrale del biglietto, la riproduzione dell'affresco «Scuola d'Atene», tratta dalla Stanza della Segnatura del Vaticano in Roma, stampata in calcografia con colore blu scuro. La riproduzione è contornata da un motivo a guilloche stampato in calcografia con colori azzurro e rosso violaceo. Sottostante alla stampa calcografica della «Scuola», è stampato un fondino offset realizzato con linee di colore arancio variamente inclinate. Nelle parti superiori destra e sinistra del motivo a guilloche è impressa ripetutamente in microscrittura calcografica la dicitura «LA SCUOLA D'ATENE», nei colori azzurro e rosso violaceo. Nella parte inferiore destra del motivo a guilloche è impresso il nome dell'incisore «G. CAPPONI INC.».

A delimitazione superiore e inferiore della vignetta della «Scuola», è stampato un fondino offset realizzato a guilloche con colori verde smeraldo e arancio.

Gli elementi decorativi, stampati in offset, che contornano a sinistra la riproduzione della «Scuola» sono costituiti da due motivi floreali stilizzati rispettivamente realizzati: in alto con segmenti circolari nei colori rosso, verde smeraldo e arancio, in basso con segmenti di linee di colore blu variamente inclinate.

Al di sotto di tale ultimo elemento è impressa in calcografia, con colore azzurro, la scritta «OFFICINA DELLA BANCA D'ITALIA».

Nella parte superiore della zona riservata alla filigrana è stampata in offset con colore blu la cifra «500000». La cifra è stampata su decorazioni raffaellesche, realizzate in offset, che proseguono lungo il lato destro della vignetta, nelle tonalità del verde smeraldo, verde bluastro, arancio e rosso.

Le decorazioni comprendono, stampato a fondo pieno in offset nei colori rosso, arancio e verde bluastro, l'elemento di registro di stampa recto-verso.

Sul bordo inferiore del biglietto, al di sotto della zona riservata alla filigrana, è impressa in calcografia con colori rosso violaceo e azzurro la comminatoria «LA LEGGE PUNISCE I FABBRICATORI E GLI SPACCIATORI DI BIGLIETTI FALSI». Sottostante la comminatoria, è stampato un fondino offset a linee ondulate orizzontali nei colori arancio e verde smeraldo.

Osservando il verso del biglietto alla luce ultravioletta della lampada di Wood, alcuni fondini e parti delle decorazioni floreali risultano fluorescenti in rosso.

Gli estremi del decreto ministeriale riguardante le caratteristiche del biglietto sono stampati verticalmente in offset, con colore blu, a delimitazione della parte destra della zona riservata alla filigrana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A3653

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 gennaio 1996.

Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Lucca.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione delle nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che la conservatoria dei registri immobiliari di Lucca, già meccanizzata al 31 dicembre 1994, deve sostituire l'attuale automazione con la nuova approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la relativa procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Lucca, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 26 gennaio 1996

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
DINI

97A3625

DECRETO 20 aprile 1997.

Determinazione del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3-*quinquies* della legge 14 agosto 1974, n. 346, concernente il pagamento differito dei diritti doganali;

Visto l'art. 4 punto 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, con la legge 12 luglio 1991, n. 202, con il quale, per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni sette relativamente ai diritti doganali concernenti la fiscalità

interna, e di giorni trenta, relativamente alle sovrimposte di confine, ai dazi, ai prelievi e alle altre imposizioni previste dai regolamenti comunitari, si rende applicabile un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 13 gennaio 1997;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 punto 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioini con la legge 12 luglio 1991, n. 202, il saggio di interesse per il pagamento differito, effettuato oltre il periodo di giorni sette relativamente ai diritti doganali concernenti la fiscalità interna ed oltre il periodo di giorni trenta relativamente alle sovraimposte di confine, ai dazi, ai prelievi e alle altre imposizioni previste dai regolamenti comunitari, è stabilito nella misura del 6,27 per cento annuo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1997

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A3655

DECRETO 2 maggio 1997.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 3493 del 14 aprile 1997 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Roma ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Roma in data 11 aprile 1997 (dalle ore 9 alle ore 13) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell' I.P.I.

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Roma in data 11 aprile 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A3548

DECRETO 6 maggio 1997.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro successioni e atti giudiziari di Firenze.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Toscana ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro successioni e atti giudiziari di Firenze in data 7 aprile 1997 per partecipazione del personale ad assemblea sindacale, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro successioni e atti giudiziari di Firenze è accertato in data 7 aprile 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A3549

DECRETO 6 maggio 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Castrovillari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Calabria ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Castrovillari dal 10 aprile 1997 fino alle ore 10,30 del 12 aprile 1997 a seguito del provvedimento del tribunale di Castrovillari che, in esecuzione dello sfratto esecutivo, ha disposto l'apposizione dei sigilli alle porte d'ingresso dell'ufficio, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Castrovillari è accertato dal 10 aprile 1997 fino alle ore 10,30 del 12 aprile 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A3550

DECRETO 6 maggio 1997.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio imposte dirette di Montepulciano.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Toscana ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Monte-

pulciano nel periodo dal 27 al 29 marzo 1997, per lavori di adeguamento dell'impianto elettrico, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Montepulciano è accertato nel periodo dal dal 27 al 29 marzo 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A3551

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 aprile 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI LECCE

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con successive modificazioni e integrazioni;

il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, con il quale la Direzione generale della cooperazione attribuisce alla competenza degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

le direttive ministeriali emanate con circolare n. 33/96, del 7 marzo 1996;

i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite nei confronti delle soc. cooperative indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare concernente le sottoelencate società cooperative;

Decreta:

Le società cooperative edilizie di seguito indicate sono sciolte ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975:

1) Soc. coop. edilizia Gamma 88, con sede in Lecce, costituita per rogito notaio Bruno Franco in data 17 febbraio 1988, rep. n. 211827, tribunale di Lecce, registro imprese n. 12195, posizione BUSC n. 2842/235292;

2) Soc. coop. edilizia La Fiorente, con sede in Lecce, costituita per rogito notaio Rocco Mancuso in data 4 aprile 1955, rep. n. 51769, tribunale di Lecce, registro imprese n. 1932, posizione BUSC n. 148/51769;

3) Soc. coop. edilizia Aurora, con sede in Scorrano, costituita per rogito notaio Carlo Micolano in data 24 febbraio 1987, rep. n. 46345, tribunale di Lecce, registro imprese n. 10863, posizione BUSC n. 2661/227040;

4) Soc. coop. edilizia Pro Domo, con sede in Gallipoli, costituita per rogito notaio Giovanni Vinci in data 14 gennaio 1963, rep. n. 6121, tribunale di Lecce, registro imprese n. 2360, posizione BUSC n. 315/75948;

5) Soc. coop. edilizia Chiara 92 edilizia popolare economica, con sede in Lecce, costituita per rogito notaio Miglietta Vincenzo in data 30 gennaio 1992, rep. n. 198188, tribunale di Lecce, registro imprese n. 15454, posizione BUSC n. 3144/258439;

6) Soc. coop. edilizia Pensionati e combattenti, con sede in Lecce, costituita per rogito notaio Rocco Mancuso in data 29 aprile 1948, rep. n. 3129, tribunale di Lecce, registro imprese n. 1566, posizione BUSC n. 461/37180;

7) Soc. coop. Progetto Casa 80, con sede in Lecce, costituita con rogito notaio Berardino Leonardo in data 8 ottobre 1980, rep. n. 455, tribunale di Lecce, registro imprese n. 5608, posizione BUSC n. 1738/179293;

8) Soc. coop. edilizia Stella Alpina 78, con sede in Lecce, costituita per rogito notaio Bruno Franco in data 23 febbraio 1978, rep. n. 161231, tribunale di Lecce, registro imprese n. 4681, posizione BUSC n. 1456/157535;

9) Soc. coop. edilizia Vega, con sede in Lecce, costituita per rogito notaio Mario Amato in data 22 marzo 1958, rep. n. 7710, tribunale di Lecce, registro imprese n. 2090, posizione BUSC n. 708/65864;

10) Soc. coop. edilizia Badia, con sede in Lecce, costituita per rogito notaio Gennaro Barone in data 13 marzo 1990, rep. n. 26725, tribunale di Lecce, registro imprese n. 13868, posizione BUSC n. 3012/247494;

11) Soc. coop. edilizia Arcobaleno, con sede in Lecce, costituita per rogito notaio Bernardini Luciano in data 12 aprile 1958, rep. n. 83691, tribunale di Lecce, registro imprese n. 2078, posizione BUSC n. 238/65863.

Lecce, 14 aprile 1997

Il dirigente: FOLDA

97A3654

DECRETO 16 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa mista «Alto Tirreno Cosentino», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 n.1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa mista «Alto Tirreno Cosentino», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio Leucio Gisonna in data 10 dicembre 1984, rep. 47541, registro società 4575, tribunale di Cosenza, pos. BUSC 2367/209470.

Cosenza, 16 aprile 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A3583

DECRETO 16 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa mista «Il Quadrifoglio», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 n.1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa mista «Il Quadrifoglio», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio Leucio Gisonna in data 10 dicembre 1984, rep. 4754, registro società 4580, tribunale di Cosenza, pos. BUSC 2383/209889.

Cosenza, 16 aprile 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A3584

DECRETO 16 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «C.I.S.B.A.C.», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 n.1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «C.I.S.B.A.C.», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio Nicola Micciulli, in data 4 marzo 1985, rep. 29778, registro società 4701, tribunale di Cosenza, pos. BUSC 2398/210363.

Cosenza, 16 aprile 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A3585

DECRETO 16 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Il Triangolo», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Il Triangolo», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio Leucio Gisonna, in data 7 gennaio 1985, rep. 48123, registro società 4751, tribunale di Cosenza, pos. BUSC 2418/210752.

Cosenza, 16 aprile 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A3586

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 30 gennaio 1997.

Individuazione dei criteri per la contrattazione del prezzo dei farmaci innovativi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e, in particolare, l'art.8, comma 12, che demanda al CIPE la competenza ad indicare criteri e modalità applicative per sottoporre a regime di sorveglianza i prezzi delle specialità medicinali;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che demanda al CIPE la fissazione dei criteri per la determinazione del prezzo dei farmaci di cui al regolamento CEE n. 2309/93;

Viste le delibere CIPE 25 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 1994, 16 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1994, e 13 aprile 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1994, con le quali si indicano i criteri di calcolo del prezzo e del sistema di sorveglianza;

Tenuto conto della procedura vigente a livello comunitario per la registrazione dei farmaci;

Ritenuto che in vigenza del sistema del prezzo medio europeo la procedura di contrattazione debba trovare applicazione solo nei casi espressamente richiamati dall'art. 1 della legge n. 662/1996;

Considerato che nei casi previsti dall'art. 1 della legge n. 662/1996 non può trovare applicazione il disposto dell'art. 9 della legge n. 386 del 17 agosto 1974 che disciplina lo sconto che le imprese sono tenute a concedere agli enti ospedalieri e che di conseguenza occorre stabilire le modalità di cessione agli ospedali;

Ritenuto che sia necessario verificare entro un congruo periodo di tempo gli effetti del sistema della contrattazione;

Delibera:

1. *Ambito di applicazione.*

La presente deliberazione si applica alle specialità medicinali autorizzate all'immissione in commercio secondo la procedura centralizzata di cui al regolamento CEE n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993.

2. *Criteri per la contrattazione.*

I criteri cui attenersi nella fase di contrattazione per la fissazione del prezzo di cessione al S.S.N. sono:

a) rapporto costo-efficacia;

b) prezzi esteri della specialità medicinale;

c) previsioni di mercato interno (fatturato, quota di mercato, n. pazienti, n. prescrizioni);

d) effetti/impegni economici per l'azienda derivanti dall'introduzione del nuovo farmaco (composizione del fatturato, investimenti aggiuntivi - occupazione, esportazione).

La valutazione dell'efficacia, tranne che per malattie orfane o in altri casi in cui manchi una valida alternativa terapeutica, dovrà essere effettuata comparativamente rispetto a farmaci già esistenti e terrà conto:

del grado di innovatività;

del valore e dell'interesse terapeutico;

delle caratteristiche cliniche, della diffusione e della gravità della malattia a cui il nuovo farmaco è destinato;

dei miglioramenti complessivi in termini di deospedalizzazione, qualità della vita, ripresa dell'attività.

Per la determinazione dei costi si terrà conto per i successivi due anni:

del mercato dello specifico settore terapeutico ed in particolar modo dell'evoluzione dei consumi dei farmaci gia in commercio;

della quota di mercato che il nuovo farmaco potrà coprire comprensiva delle vendite delle eventuali licenziatarie;

del numero complessivo di pazienti che saranno trattati nel periodo con il principio attivo in esame;

dei risparmi attesi per il S.S.N. per effetto di una minore incidenza della degenza ospedaliera, e/o del ricorso ad altre prestazioni sanitarie.

3. *Procedure di contrattazione.*

Per accedere alla contrattazione, l'azienda interessata presenta apposita domanda al Ministero della sanità, in cui:

specifica la categoria terapeutica di appartenenza della specialità medicinale;

documenta la similarità o l'equivalenza, laddove esistente, con altre specialità medicinali;

indica le caratteristiche farmaco-economiche con particolare riferimento a qunto previsto al punto 2;

dichiara il prezzo che intende praticare.

Il Ministero della sanità dà inizio alla procedura e la conclude di norma entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda; la procedura può essere interrotta per una sola volta in caso di richiesta all'impresa di ulteriori elementi istruttori. L'impresa interessata è informata dell'avvio della procedura, dei tempi e modi del contraddittorio.

Presso il Ministero della sanità è istituito apposito gruppo di lavoro, formato da membri della CUF e funzionari delegati dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero della sanità, che partecipa alla fase istruttoria per la definizione delle modalità applicative dei criteri di cui al punto 2 con particolare riferimento:

a) alla verifica della congruità del prezzo richiesto con quelli esteri tenendo conto della modalità del rimborso e delle condizioni di definizione del prezzo degli altri Paesi;

b) alla valutazione della previsione degli effetti economici del nuovo farmaco;

c) alla individuazione delle forme di compensazione della nuova spesa, nell'ambito del Fondo sanitario nazionale, ove necessario.

4. *Ambito di applicazione.*

Il prezzo definito al termine della procedura contrattuale, come prezzo ex-fabbrica, è valido per i successivi ventiquattro mesi, Al termine di tale periodo esso viene mantenuto inalterato se le valutazioni di cui al punto 2 della presente delibera risultano rispettate e proporzionalmente modificato in caso contrario, secondo le modalità, ove applicabili, di cui ai precedenti punti 2 e 3.

Il prezzo contrattato rappresenta, per gli Ospedali e le ASL, il prezzo massimo di cessione al S.S.N. Su tale prezzo essi devono, in applicazione di proprie procedure, contattare gli sconti commerciali.

Relativamente al segmento di mercato che transita attraverso il canale della distribuzione intermedia e finale, al prezzo *ex-fabrica* contrattato vanno aggiunte, per la definizione del prezzo al pubblico, l'IVA e le

quote di spettanza per la distribuzione (grossisti e farmacisti) come da schema allegato che fa parte integrante della presente delibera.

Il S.S.N. nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto trattiene a titolo di sconto la quota già definita dalla normativa vigente.

5. *Norme transitorie.*

Il gruppo di lavoro istituito presso il Ministero della sanità presenta, entro la fine del corrente anno, una relazione sull'andamento del regime di prezzo contrattato.

Il CIPE, può, qualora si rendesse necessario, apportare modifiche alla presente delibera.

Roma, 30 gennaio 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 6 maggio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 119

ALLEGATO

QUOTE DI SPETTANZA ALLA DISTRIBUZIONE PER I FARMACI AUTORIZZATI SECONDO LA PROCEDURA EUROPEA CENTRALIZZATA.

Canale distributivo	Prezzo al pubblico netto IVA (lire)		Aliquota
	da	a	
Grossisti	0	300.000	6,65
Farmacisti	0	300.000	26,70
Grossisti	300.001	550.000	6,65 su 300.000 lire + 1,25 su eccedenza
Farmacisti	300.001	550.000	26,70 su 300.000 lire + 15,0 su eccedenza
Grossisti	550.001	1.250.000	4,20 su 550.000 lire + 1,0 su eccedenza
Farmacisti	550.001	1.250.000	21,38 su 550.000 lire + 14,5 su eccedenza
Grossisti	1.250.001	2.500.000	2,41 su 1.250.000 lire + 0,75 su eccedenza
Farmacisti	1.250.001	2.500.000	17,53 su 1.250.000 lire + 14,0 su eccedenza
Grossisti	oltre 2.500.000		1,58 su 2.500.000 lire + 0,50 su eccedenza
Farmacisti	oltre 2.500.000		15,76 su 2.500.000 lire + 13,5 su eccedenza

Nota: i valori indicati non comprendono gli sconti dovuti al S.S.N. secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

97A3630

DELIBERAZIONE 30 gennaio 1997.

Modalità applicative dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 1996, n. 425, con il quale si indicavano, tra i farmaci aventi medesimo principio attivo, le modalità applicative per il riallineamento del prezzo al valore più basso per unità posologica;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 648, con il quale il termine previsto per l'entrata in vigore dei prezzi calcolati tenendo conto della seconda fase del prezzo medio europeo è stato rinviato al 1° gennaio 1997;

Vista la delibera CIPE 8 agosto 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 17 agosto 1996, con la quale venivano fissati i criteri di calcolo e le modalità di applicazione della seconda fase all'adeguamento al prezzo medio europeo;

Considerato di dover disciplinare anche le specialità che hanno ottenuto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio o provvedimento di riclassificazione in tempi successivi alla data prevista dalla delibera 8 agosto 1996 per la richiesta di adeguamento al prezzo medio europeo (seconda tanche);

Delibera:

1. *Ambito di applicazione.*

La richiesta di adeguamento al prezzo medio europeo dei farmaci rimborsabili dal S.S.N. può avvenire anche successivamente alla data del 10 settembre 1996 qualora il prezzo indicato nel decreto di autorizzazione all'immissione in commercio o nel provvedimento di riclassificazione nella fascia di rimborsabilità, non sia allineato ai prezzi al pubblico vigenti delle confezioni aventi medesimo principio attivo che hanno già usufruito del previsto differenziale annuo con il prezzo medio europeo.

L'adeguamento dei prezzi dei medicinali già commercializzati ai valori medi europei e ridotti per effetto dell'applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, è dovuto nella misura attribuita agli altri medicinali appartenenti allo stesso raggruppamento definito sulla base dei criteri di cui allo stesso art. 1, comma 2, salvo espressa rinuncia da parte della azienda interessata.

2. *Modalità di applicazione.*

Restano validi, ove applicabili, i criteri di calcolo già indicati nella delibera CIPE 8 agosto 1996 per l'adeguamento alla 2ª fase del prezzo medio europeo.

Le aziende dovranno inviare alla segreteria CIPE le richieste di adeguamento che, previa verifica, verranno trasmesse entro quindici giorni al Ministero della sanità per l'emanazione dei relativi provvedimenti di riallineamento al costo unitario più basso per medesimo raggruppamento.

La pubblicazione avverrà al 30 giugno e al 30 dicembre di ciascun anno.

Roma, 30 gennaio 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 6 maggio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 120

97A3631

DELIBERAZIONE 21 marzo 1997.

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma di rilevazione dei dati di contabilità agraria aziendale su tutto il territorio nazionale (Rete RICA) per l'anno 1997.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria,

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonché disposizioni in materia di lavoro e di occupazione;

Visto il regolamento CEE n. 79/65, come modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 2143/81, relativo all'istituzione di una rete di informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea;

Visto il regolamento CEE n. 1859/82, relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole;

Vista la nota n. 1294 in data 18 febbraio 1997, con la quale il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - D.G. delle politiche comunitarie e internazionali quantifica, a fronte dei predetti regolamenti, in 9,820 miliardi di lire il fabbisogno finanziario per il programma di attuazione della Rete RICA, gestito dall'Istituto nazionale di economia agraria (INEA), per l'anno 1997;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini del funzionamento e della razionalizzazione della rete di rilevazione dei dati di contabilità agraria su tutto il territorio nazionale (Rete RICA), per l'anno 1997 è autorizzato in favore dell'INEA (ente vigilato dal MIRAAF) un finanziamento pari a 9,820 miliardi di lire a valire sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. Il predetto Fondo, nel limite dell'ammontare sopra indicato, provvede a far affluire le risorse finanziarie allo stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali — secondo la procedure prevista dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 — sulla base della richiesta del Ministero medesimo.

Detto finanziamento è comprensivo della quota comunitaria, che viene pertanto anticipata dal Fondo di rotazione, al quale sarà reintegrata a seguito della prescritta rendicontazione.

3. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti

necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma.

4. Il suddetto Ministero effettua i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 21 marzo 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 6 maggio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 116

97A3632

DELIBERAZIONE 21 marzo 1997.

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari relativi al progetto «International bottom trawl survey in the Mediterranean» (MEDITSIT) della Società italiana di biologia marina per il periodo 1996-1997.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo n. 96/1993, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonché disposizioni in materia di lavoro e di occupazione;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 3499/91 relativo ad un inquadramento comunitario per studi e progetti pilota riguardanti la conservazione e la gestione delle risorse della pesca nel Mediterraneo;

Vista la comunicazione della Commissione della Comunità europee n. 95/C76/15 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 76 del 28 marzo 1995) che invita a formulare proposte per la raccolta di dati e progetti di ricerca a sostegno della politica comune della pesca;

Considerato che la Società italiana di biologia marina ha presentato alla Commissione europea, a norma del citato regolamento n. 3499/91, un progetto denominato «International bottom trawl survey in the Mediterranean» (MEDITSIT) da inserire nel quadro degli studi a supporto della politica comunitaria della pesca per gli Stati membri del bacino Mediterraneo;

Vista la nota n. 32001 del 6 dicembre 1995, con la quale la Commissione delle Comunità europee comunica alla Società italiana di biologia marina la concessione di un contributo comunitario di 847.000 Ecu, pari al 50 per cento della spesa prevista per il suddetto progetto;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione in tale contesto occorre provvedere ad assicurare il necessario cofinanziamento nazionale pubblico, valutato in 1,626 miliardi di lire, pari al restante 50 per cento della spesa prevista;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le note del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - D.G. pesca e acquacoltura, n. 62204556 e n. 6226786 in data, rispettivamente, 12 agosto e 17 dicembre 1996;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini della realizzazione del progetto «International bottom trawl survey in the Mediterranean» (MEDITSIT), per l'esecuzione di campagne di pesca e l'elaborazione dei dati relativi, per il periodo 1996-1997 è autorizzato in favore della Società italiana di biologia marina un finanziamento pari a 1,626 miliardi di lire, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. Il predetto Fondo, nel limite dell'ammontare sopra indicato, provvede a far affluire le risorse finanziarie

allo stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - D.G. pesca e acquacoltura — secondo la procedura prevista dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 — sulla base della richiesta del Ministero medesimo.

3. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - D.G. pesca e acquacoltura, adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al progetto.

4. Il suddetto Ministero effettua i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 21 marzo 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 6 maggio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 118

97A3633

DELIBERAZIONE 21 marzo 1997.

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari relativi al settore della pesca e dell'acquacoltura (SFOP) per l'annualità 1997.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare gli articoli 74 e 75 concernenti il richiamato Fondo di rotazione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996, con il quale, in attuazione del predetto art. 56, è stato modificato l'art. 9 del citato decreto n. 568/1988;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonché disposizioni in materia di lavoro e di occupazione;

Viste le norme sulla riprogrammazione di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visto il regolamento CEE n. 2080/93 del Consiglio recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP);

Visto il regolamento CE n. 3699/93 del Consiglio, come modificato da ultimo dal regolamento CE n. 965/96 del Consiglio, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti;

Visto il regolamento CE n. 1796/95 della Commissione, relativo alle modalità di esecuzione del contributo concesso dallo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) e presentate a titolo delle azioni definite dal regolamento CE n. 3699/93;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1994, n. 611, attuativo dei predetti regolamenti CEE n. 2080/93 e 3699/93, relativamente al fermo definitivo dell'attività di pesca;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C (94) 3346 del 6 dicembre 1994, relativa alla concessione di un contributo comunitario da parte dello SFOP a favore di un progamma operativo per interventi a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti, nell'ambito del quadro comunitario di sostegno per l'obiettivo 1;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C (94) 3760/6 del 22 dicembre 1994, recante approvazione del programma comunitario per gli interventi strutturali nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti in Italia (obiettivo 5a, ad esclusione delle regioni dell'obiettivo 1);

Considerato che a fronte delle risorse rese dispinibili dalla Commissione europea nel contesto delle suddette decisioni, ammontanti a 62,080 Mecu per l'annualità 1997 a valere sullo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche valutate in 64,194 miliardi di lire;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le note del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - D.G. pesca e acquacoltura, n. 62312441 e n. 6232188 in data, rispettivamente, 31 ottobre 1996 e 17 dicembre 1997;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini della realizzazione delle iniziative previste nell'ambito dei regolamenti comunitari richiamati in premessa in materia di pesca marittima ed acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti, per l'annualità 1997 è autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico pari a 64,194 miliadi di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, come specificato nella tabella allegata, che forma parte integrante della presente delibera.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base di richieste inoltrate dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - D.G. pesca e acquacoltura al Fondo medesimo.

3. Il predetto Fondo è autorizzato ad erogare la quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 4253/88, come modificato dal regolamento CEE n. 2082/93, il Fondo di rotazione è autorizzato ad adeguare le quote di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo disposto con la presene delibera per ciascun intervento.

4. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - D.G. pesca e acquacoltura adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma.

Nel caso siano rilevati ritardi nella realizzazione degli interventi, saranno attivate in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate.

5. Il suddetto Ministero effettua i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 21 marzo 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 6 maggio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 117

ALLEGATO

LINEE DI INTERVENTO FINANZIARIO NEL SETTORE DELLA PESCA RELATIVE ALL'ANNUALITÀ1997 - QUOTA PARTE NAZIONALE - LEGGE N. 183/1987 (TASSO DI CONVERSIONE ECU/LIRA: 1.920).

(in miliardi di lire)

Obiettivo 1	35,912
Obiettivo 5a	28,282
Totale	64,194

97A3634

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

DECRETO RETTORALE 28 marzo 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Introduzione insegnamenti negli statuti delle Università;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 - Individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994 - Integrazione all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994, recante individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 luglio 1992, relativo ai corsi di diploma universitario dell'area economica;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dagli organi accademici dell'Università degli studi della Calabria, intesa ad ottenere l'istituzione del diploma universitario in «economia e gestione dei servizi turistici» presso la facoltà di economia e l'inserimento a statuto di un indirizzo turistico del corso di diploma universitario in «economia e amministrazione delle imprese»;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 14 novembre 1996, in ordine all'istituzione del diploma universitario in «economia e gestione dei servizi turistici»;

Visto il parere negativo espresso dal Consiglio universitario nazionale nella stessa adunanza per ciò che concerne l'inserimento a statuto di un indirizzo turistico del corso di diploma universitario in «economia e amministrazione delle imprese»;

Viste le delibere di adeguamento al parere del Consiglio universitario nazionale da parte delle autorità accademiche dell'Università degli studi della Calabria;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo, le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopra citato testo unico, ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi della Calabria è ulteriormente modificato come segue:

L'art. 22 del titolo I, parte II, è così integrato:

il diploma in economia e gestione dei servizi turistici.

Gli articoli 64, 65, 66 e 71 della sezione IV, parte II, titolo, relativi al corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 64 *(Normativa comune ai corsi di diploma universitario dell'area economica)*. — Presso la facoltà di economia dell'Università della Calabria sono istituiti i corsi di diploma universitario, di durata triennale, in economia ed amministrazione delle imprese e in economia e gestione dei servizi turistici. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà. Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle leggi vigenti.

Art. 65. — Gli insegnamenti attivabili nei corsi di diploma di cui all'art. 64 sono:

a) quelli indicati nella tabella *G* allegata all'art. 66, articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica;

b) gli insegnamenti caratterizzanti i singoli corsi di diploma di cui ai successivi articoli 72 e 73;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti fino ad un massimo di otto per ciascun corso di diploma attivato presso la facoltà.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Ai fini del conseguimento del diploma di laurea e del diploma universitario sono riconosciuti gli insegnamenti del corso di diploma universitario e del corso di laurea seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso al quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue e di informatica.

Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso di diploma, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le 100 ore.

Le strutture didattiche competenti determinano, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di diploma e corsi di laurea.

Art. 66. — Il piano di studi di ciascun corso di diploma universitario comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali scelti tra i caratterizzanti il corso di diploma stesso, e altri insegnamenti equivalenti a quattro annualità.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di diploma.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, l'organismo didattico competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono nell'elenco di cui alla tabella *G* allegata al presente articolo, secondo la seguente distribuzione:

uno nell'elenco P01B (Economia politica);

uno nell'elenco P02A (Economia aziendale);

uno nell'elenco N01X (Diritto privato);

uno nell'elenco N04B (Istituzioni di diritto pubblico);

uno nell'elenco S01A (Statistica);

uno nell' elenco S04A (Matematica per le applicazioni economiche).

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso.

Il diploma universitario triennale si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti a sedici annualità, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 69) e il colloquio finale.

Art. 71 *(Normativa specifica per il corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese)*. — Il corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70.

L'obiettivo del corso di diploma universitario in economia ed amministrazione delle imprese è quello di formare diplomati in grado di svolgere, sia all'interno delle aziende sia come consulenti esterni, le diverse attività connesse all'organizzazione e alla gestione.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma in economia ed amministrazione delle imprese i seguenti:

Area economica:

Economia applicata

Geografia economica

Scienza delle finanze

Storia economica

Area aziendale:

Analisi e contabilità dei costi

Finanza aziendale

Gestione informatica dei dati aziendali

Marketing

Organizzazione aziendale

Programmazione e controllo

Revisione aziendale

Tecnica bancaria

Tecnica industriale e commerciale

Tecnologia dei cicli produttivi

Area giuridica:

Diritto commerciale

Diritto del lavoro

Diritto del mercato finanziario

Diritto fallimentare

Diritto tributario

Area matematico-statistica:

Statistica aziendale

Matematica finanziaria

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in economia ed amministrazione delle imprese, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno tre insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno due insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Dopo l'art. 71, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo:

Art. 72 *(Normativa specifica per il corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici).* — Il corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70.

L'obiettivo del corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici è quello di formare delle figure professionali che, sia nelle aziende turistiche che all'interno di organismi di promozione turistica, possano far fronte alle esigenze organizzative ed amministrative di questo settore.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici i seguenti:

Area economica:

Economia dell'ambiente

Economia dell'arte e della cultura

Economia del turismo

Economia dei trasporti

Geografia del turismo

Politica economica

Storia del turismo

Area aziendale:

Economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto

Economia e direzione delle imprese turistiche

Gestione finanziaria e valutaria

Marketing

Metodologia e determinazioni quantitative di azienda

Organizzazione dei sistemi informativi aziendali

Organizzazione delle aziende turistiche

Area giuridica:

Diritto commerciale

Diritto dei trasporti

Diritto pubblico dell'economia

Legislazione bancaria

Legislazione del turismo

Area matematico-statistica:

Statistica del turismo

Altre aree:

Sociologia del turismo

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno tre insegnamenti dell'area economica, almeno quattro insegna-

menti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Arcavacata, 28 marzo 1997

Il rettore: FREGA

97A3516

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 15 aprile 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1996, concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario con l'introduzione della nuova tabella XV per il riordinamento del corso di laurea in scienze dell'educazione;

Viste le proposte di modifica allo statuto di cui alle deliberazioni della facoltà di scienze della formazione, del senato accademico e del consiglio di amministrazione rispettivamente del 4 e 9 luglio, 27 settembre e 28 ottobre 1996, relative al riordinamento del corso di laurea in scienze dell'educazione;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'11 marzo 1997, prot. n. 516 e l'allegato parere favorevole espresso nella riunione del 22 gennaio 1997;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche in deroga al termine di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 1° agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nella parte «prima» - Titolo XII - Facoltà di scienze della formazione - l'art. 131 del corso di laurea in scienze dell'educazione viene soppresso e sostituito dai seguenti nuovi articoli con il conseguente spostamento della numerazione:

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

Art. 131 *(Afferenza)*. — Il corso di laurea in scienze dell'educazione afferisce alla facoltà di scienze della formazione (ex magistero).

Art. 132 *(Titolo di ammissione)*. — Il titolo di ammissione è quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Art. 133 *(Durata e articolazione degli studi)*. — Gli studi hanno la durata di quattro anni e si articolano: in un biennio propedeutico, inteso a fornire preparazione di base comune, e in un successivo biennio con tre indirizzi (insegnanti di scienze dell'educazione; educatori professionali; esperti nei processi di formazione), destinati a offrire una preparazione professionale in un settore specifico di attività ed i relativi metodi di ricerca.

L'attivazione e la eventuale disattivazione degli indirizzi inseriti nello statuto delle singole università, sono disposte dal rettore, su proposta del consiglio di corso di laurea e deliberazione conforme del consiglio di facoltà.

Art. 134 *(Titolo di studio rilasciato dal corso di laurea)*. — Diploma di laurea in scienze dell'educazione. L'indirizzo seguito è menzionato nel diploma di laurea.

Il laureato in scienze dell'educazione può essere ammesso direttamente al II biennio per seguire un indirizzo diverso rispetto a quello di laurea.

Art. 135 *(Durata complessiva degli studi e' durata annuale o semestrale degli insegnamenti).* — Gli insegnamenti del piano di studio corrispondono, nel complesso, a venti annualità, cioè a quaranta semestralità. Venti semestralità sono collocate nel primo biennio, venti semestralità nel secondo biennio.

La decisione intorno alla durata annuale o semestrale degli insegnamenti è demandata, anno per anno, al consiglio di corso di laurea, compatibilmente con le indicazioni delle note alle seguenti tabelle I, II, III e IV.

Per sostenere gli esami del biennio di indirizzo, lo studente deve avere superato almeno dodici semestralità o annualità e semestralità ad esse corrispondenti, ritenute propedeutiche dal consiglio di corso di laurea, oltre le prove di lingua straniera e di informatica. Il piano di studio deve prevedere; su decisione del consiglio di corso di laurea, gli insegnamenti costitutivi del secondo biennio, corrispondenti a dodici semestralità o annualità e semestralità ad esse equivalenti, per ciascuno dei tre indirizzi.

L'articolazione del corso di laurea, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti. la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea, sono determinati dalle strutture didattiche, con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento, quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare, il consiglio di facoltà:

a) definisce, su proposta del consiglio di corso di laurea, il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento che costituiscono le singole semestralità o annualità corrispondenti, i cui nomi devono essere desunti dai settori scientifico-disciplinari;

c) stabilisce le qualificazioni più opportune, quali I, II, III, istituzioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici, compresa la possibilità di biennalizzare o triennalizzare le discipline per le quali ciò sia ritenuto utile ai fini della formazione professionale e culturale dello studente, anche su istanza dei singoli studenti, all'interno dei piani di studio individuali.

I consigli delle strutture didattiche competentii potranno sostituire gli insegnamenti indicati nella presente tabella con altri insegnamenti strettamente affini, con identiche finalità e analogo contenuto culturale, e comunque entro lo stesso settore scientifico-discilinare.

Art. 136 *(Esame di laurea).* — Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver superato gli esami degli insegnamenti annuali e semestrali del primo biennio, per una durata pari a venti semestralità e gli esami degli insegnamenti del biennio di indirizzo scelto, per una durata pari a venti semestralità, e dovrà avere ottenuto un giuidizio favorevole, secondo modalità stabilite dalla facoltà, al termine di una annualità o due semestralità di una lingua straniera e di una semestralità di informatica e delle attività di tirocinio previste.

L'accertamento finale del profitto, di regola, avviene per i singoli insegnamenti. Il consiglio di corso di laurea può deliberare di accorpare in un'unica prova di esame due insegnamenti semestrali di uno stesso raggruppamento disciplinare o di diverso raggruppamento ma compresi nella stessa area nelle seguenti tabelle I, II, III e IV.

L'esame di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto coerente con il piano di studio.

Art. 137 *(Norme generali e transitorie).* — In attesa dell'entrata in vigore del regolamento didattico di Ateneo, le funzioni delle strutture didattiche, in relazione alla laurea in scienze dell'educazione, sono esercitate dal consiglio di facoltà, che delibera su proposta del consiglio di corso di laurea in scienze dell'educazione.

Il regolamento didattico di Ateneo, il regolamento delle strutture didattiche e, in mancanza di essi o in attesa della loro emanazione, lo statuto, debbono attenersi, per quanto concerne la laurea in scienze dell'educazione, alle direttive indicate nelle tabelle che seguono.

TABELLA 1

Insegnamenti del biennio propedeutico

a) Insegnamenti di area pedagogica:

pedagogia generale	M09A
filosofia dell'educazione	M09A
didattica generale	M09C
storia della pedagogia	M09B
storia della scuola e delle istituzioni educative	M09B

b) Insegnamenti di area filosofica:

filosofia teoretica	M07A
storia della filosofia	M08A

c) Insegnamenti di area psicologica:

psicologia generale	M10A
psicologia dello sviluppo	M11A
psicologia sociale	M11B

d) Insegnamenti di area socio-antropologica:

antropologia culturale	M05X
sociologia	Q05A
sociologia dell'educazione	Q05B

e) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:

metodologia e tecnica della ricerca sociale	Q05A
metodologia della ricerca pedagogica	M09A
pedagogia sperimentale	M09F

f) Insegnamenti di area storica:

storia medioevale	M01X
storia moderna	M02A
storia contemporanea	M04X

g) Insegnamenti opzionali:

due corsi semestrali oppure un corso annuale.

Note:

Gli insegnanti delle aree pedagogica, filosofia, psicologica, socio-antropologica, della metodologia della ricerca e di area storica devono essere seguiti rispettivamente per cinque, tre, tre, tre, due, due corsi semestrali o corsi annuali e semestrali di durata complessiva ad essi equivalente, secondo le indicazioni del consiglio del corso di laurea.

Tra gli insegnamenti opzionali rietrano tutti quelli attivati dal corso di laurea e non ancora scelti. Nel corso del primo biennio, lo studente deve altresì seguire un corso annuale o due corsi semestrali di una lingua straniera e un corso semestrale di informatica, tra quelli attivati presso la facoltà. Le modalità di valutazione saranno definite dal consiglio di corso di laurea o di facoltà.

TABELLA 2

Insegnamenti del secondo biennio
Indirizzo «Insegnanti di scienze dell'educazione»

a) Insegnamenti di area pedagogica:

educazione comparata	M09B
didattica generale	M09C
docimologia (oppure teoria e metodi di programmazione e valutazione scolastica)	M09F
tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento	M09C
pedagogia speciale	M09E
filosofia dell'educazione	M09A
storia della pedagogia	M09B

b) insegnamenti di area filosofica:

estetica	M07D
filosofica teoretica	M07A
filosofia morale	M07C
logica	M07B
filosofia della scienza	M07B
filosofia del linguaggio	M07E
storia della filosofia	M08A
storia della filosofia antica	M08B
storia della filosofia medioevale	M08C
storia della filosofia moderna	M08A
storia della filosofia contemporanea	M08A
epistemologia delle scienze umane	M07B

c) Insegnamenti di area storica:

storia romana	L02B
storia greca	L02A
storia medioevale	M01X
storia moderna	M02A
storia contemporanea	M04X

d) Insegnamenti di area psicologica:

psicologia generale	M10A
storia della psicologia	M10A
psicologia dell'educazione	M11A
(oppure psicopedagogia)	M09A
psicologia dinamica	M11D
psicologia dello sviluppo	M11A
psicologia sociale	M11B

e) Insegnamenti di area socio-antropologica:

sociologia della famiglia	Q05B
sociologia delle comunicazioni di massa	Q05B
sociologia dei processi culturali	Q05B
storia del pensiero sociologico	Q05A
sociologia	Q05A
antropologia culturale	M05X
sociologia dell'educazione	Q05B

f) Insegnamenti di area giuridica:

istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica	N09X

Note:

Gli insegnamenti delle aree pedagogica, filosofica e storica devono essere seguiti rispettivamente per cinque, sette e per tre corsi semestrali o corsi annuali e semestrali di durata complessiva ad essi equivalente, secondo le decisini del consiglio di corso di laurea.

Gli studenti scelgono cinque corsi semestrali o corsi annuali e semestrali per una durata complessiva ad essi equivalente, tra, ed entro, gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica e giuridica, sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea.

TABELLA 3

Insegnamenti del secondo biennio
Indirizzo «Educatori professionali»

a) Insegnamenti di area pedagogica:

pedagogia sociale	M09A
educazione degli adulti	M09A
pedagogia generale	M09A

psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione M09A
pedagogia interculturale M09A
pedagogia della marginalità e della devianza minorile M09E
educazione comparata M09B
Metodologia e tecnica del lavoro di gruppo M09C
pedagogia speciale M09E
docimologia M09F
tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento M09C
metodologia e tecnica del gioco e dell'animazione M09C

b) Insegnamenti di area filosofica:
estetica M07D
bioetica M07C
filosofia morale M07C
filosofia del linguaggio M07E

c) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:
metodologia e tecnica della ricerca sociale Q05A
metodologia della ricerca pedagogica M09A
pedagogia sperimentale M09F
modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi

d) insegnamenti di area psicologica:
psicologia dello sviluppo M11A
psicologia dell'educazione M11A
(oppure psicopedagogia) M09A
psicologia dinamica M11D
psicologia sociale M11B
psicologia dell'handicap e della riabilitazione M11A
psicologia dello sviluppo M11D
psicopedagogia delle differenze individuali M11A

e) Insegnamenti di area socio-antropologica:
antropologia culturale M05X
sociologia della famiglia Q05B
sociologia dei processi culturali Q05B
sociologia delle comunicazioni di massa Q05C
sociologia dell'organizzazione Q05C
criminologia Q05G

f) Insegnamenti di area biologico-medica:
biologia generale E02C
fondamenti anatomo-fisiologici dell'attività psichica E06A
igiene F22A
psichiatria F11A
neuropsichiatria infantile F19B
pedagogia medica F02X
geriatria e gerontologia F07A

g) Insegnamenti di area giuridica:
istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica N09X
legislazione minorile N17X
diritto della sicurezza sociale N07X
diritto dell'ambiente oppure legislazione dei beni culturali N10X
diritto regionale N09X

h) Insegnamenti riguardanti la conservazione, la documentazione, la comunicazione delle forme della cultura:
letteratura per l'infanzia M09D
metodologia e critica dello spettacolo L26A
letterature comparate L12D
storia della lingua italiana L11A
letteratura italiana L12A
letteratura francese contemporanea L16A
letteratura inglese contemporanea L18A
letteratura spagnola contemporanea L17A
letteratura tedesca contemporanea L19A
letteratura russa contemporanea L21B
filmologia L26B
semiologia del cinema e degli audiovisivi L26B
metodologia dell'educazione musicale L27B
storia delle tecniche artistiche L25D
bibliografia e biblioteconomia M13X
museologia L25D
storia del teatro e dello spettacolo L26A
storia e critica del cinema L26B
storia dell'arte moderna L25B
storia della musica moderna e contemporanea L27B
documentazione M12A
storia della scienza M08E
linguistica generale L09A

i) Insegnamenti realtivi allo studio dell'ambiente e del territorio:
geografia umana M06A
geografia culturale M06A
geografia regionale M06A
ecologia E03A
educazione ambientale M09C
sociologia urbana e rurale Q05D

Note:

Gli insegnamenti di area pedagogica, filosofica e della metodologia della ricerca devono essere seguiti rispettivamente per sette, due e due corsi semestrali o corsi annuali e semestrali di durata complessiva ad essi equivalente, secondo le indicazioni del consiglio del corso di laurea.

Gli studenti, sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea, scelgono nove corsi semestrali o corsi annuali e semestrali per una durata complessiva

ad essi equivalente, tra, ed entro, gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica, biologico-medica, giuridica, e delle discipline riguardanti la conservazione, la documentazione e comunicazione delle forme della cultura e lo studio dell'ambiente.

Gli studenti sono tenuti a svolgere, per un numero di ore non inferiore a 200 e non superiore a 400, attività di tirocinio e attività pratiche guidate, secondo modalità stabilite dal consiglio di corso di laurea.

TABELLA 4

Insegnamenti del secondo biennio

Indirizzo «Esperti nei processi di formazione»

a) Insegnamenti di area pedagogica:

pedagogia sociale	M09A
educazione degli adulti	M09A
pedagogia interculturale	M09A
educazione comparata	M09B
didattica generale	M09C
psicologia delle comunicazioni sociali	M11B
metodologia e tecnica del lavoro di gruppo	M09C
tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento	M09C
psicologia del lavoro	M11C
psicologia della formazione	M11B

b) Insegnamenti di area filosofica:

logica	M07B
etica sociale	M07C

c) Insegnamenti di area psicologica:

psicologia sociale	M11B
psicologia dell'educazione	M11A
(oppure psicopedagogia)	M09A
psicologia del lavoro	M11C
psicologia dei gruppi	M11B
psicologia dell'orientamento scolastico e professionale	M11C

d) Insegnamenti di area socio-antropologica:

antropologia culturale	M05X
sociologia dei processi culturali	Q05B
sociologia delle comunicazioni di massa	Q05B
sociologia del lavoro	C05C

e) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:

pedagogia sperimentale	M09F
metodologia e tecnica della ricerca sociale	Q05A
modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi	S03B
metodologia della ricerca pedagogica	M09A

f) Insegnamenti riguardanti problemi dell'organizzazione, della comunicazione, dell'informazione:

economia e gestione dell'innovazione	P02B
economia dell'istruzione e della ricerca scientifica	P01B
sociologia dell'organizzazione	Q05C
psicologia delle organizzazioni	M11C
organizzazione e gestione delle risorse umane	P02D
tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento	M09E
teoria dell'informazione	Q05B
lingua francese	L16B
lingua inglese	L18C
lingua spagnola	L17C
lingua tedesca	L19B
teoria e metodi della pianificazione sociale	Q05A
formazione e politiche delle risorse umane	Q05B

g) Insegnamenti di area agiuridica:

istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica	N09X
diritto del lavoro	N07X
diritto amministrativo	N10X

Note:

Gli insegnamenti di area pedagogica, della metodologia della ricerca e dell'organizzazione, della comunicazione e dell'informazione, devono essere seguiti rispettivamente per sei, tre e sei corsi semestrali o corsi annuali e semestrali di durata complessiva ad essi equivalente, secondo le indicazioni del consiglio del corso di laurea.

Gli studenti, sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea, devono seguire cinque insegnamenti semestrali o annuali e semestrali per una durata complessiva ad essi equivalente, scegliendoli fra o entro le aree filosofia, psicologica, socio-antropologica, giuridica.

Gli studenti sono tenuti a svolgere, per un numero di ore non inferiore a 200 e non superiore a 400, attività di tirocinio e attività pratiche guidate, secondo modalità stabilite dal consiglio di corso di laurea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 15 aprile 1997

Il rettore: RIZZARELLI

97A3517

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «CIPSI», in Milano

Con decreto ministeriale 6 febbraio 1997, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri in data 16 aprile 1997, viene riconosciuta la personalità giuridica all'associazione «C.I.P.S.I.», con sede in Milano, e ne viene approvato il relativo statuto annesso al decreto medesimo.

97A3525

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 22323 dell'8 marzo 1997, per le motivazioni in premessa riportate, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 12 marzo 1996 all'11 settembre 1996, della ditta S.p.a. Sicilcalce, con sede in Bagheria (Palermo) e unità di Bagheria (Palermo).

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sicilcalce, con sede in Bagheria (Palermo) e unità di Bagheria (Palermo), per il periodo dal 12 marzo 1996 all'11 settembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1996 con decorrenza 12 marzo 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22324 dell'8 marzo 1997, per le motivazioni in premessa riportate, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° marzo 1996 al 28 febbraio 1997, della ditta S.p.a. Del Monte Foods Sud Europa - Del Monte Italia, con sede in Liscate (Milano) e unità di Faenza (Ravenna), Liscate (Milano) e S. Felice sul Panaro (Modena).

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Del Monte Foods Sud Europa - Del Monte Italia, con sede in Liscate (Milano) e unità di Faenza (Ravenna), Liscate (Milano) e S. Felice sul Panaro (Modena), per il periodo dal 1° marzo 1996 al 31 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1996 con decorrenza 1° marzo 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22325 dell'8 marzo 1997, per le motivazioni in premessa riportate, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 15 aprile 1996 al 14 aprile 1997, della ditta S.p.a. F.O.M.M. Fonderie Officine Meccaniche Mapello, con sede in Mapello (Bergamo) e unità di Mapello (Bergamo).

Istanza aziendale presentata il 6 maggio 1996 con decorrenza 15 aprile 1996.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma è prorogata dal 15 ottobre 1996 al 14 aprile 1997.

Istanza aziendale presentata il 6 novembre 1996 con decorrenza 15 ottobre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22326 dell'8 marzo 1997, per le motivazioni in premessa riportate, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 5 febbraio 1996 al 4 febbraio 1997, della ditta S.p.a. Siam Monticchio, con sede in Rionero in Vulture (Potenza) e unità di Rionero in Vulture (Potenza).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Siam Monticchio, con sede in Rionero in Vulture (Potenza) e unità di Rionero in Vulture (Potenza), per il periodo dal 5 febbraio 1996 al 4 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 21 marzo 1996 con decorrenza 5 febbraio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma è prorogata dal 5 agosto 1996 al 4 febbraio 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1996 con decorrenza 5 agosto 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22327 dell'8 marzo 1997, per le motivazioni in premessa riportate, è approvato il programma per conversione aziendale, relativamente al periodo dal 6 maggio 1996 al 5 maggio 1997, della ditta S.p.a. Montello, con sede in Montello (Bergamo) e unità di Montello (Bergamo).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per conversione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Montello, con sede in Montello (Bergamo) e unità di Montello (Bergamo), per il periodo dal 6 maggio 1996 al 5 novembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 16 maggio 1996 con decorrenza 6 maggio 1996.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 2 è prorogata dal 6 novembre 1996 al 5 maggio 1997.

Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1996 con decorrenza 6 novembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattametno ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22328 dell'8 marzo 1997, per le motivazioni in premessa riportate, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 22 marzo 1996 al 21 marzo 1997, della ditta S.p.a. Sider Calce, con sede in Campiglia Marittima (Livorno) e unità di Campiglia Marittima (Livorno).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sider Calce, con sede in Campiglia Marittima (Livorno) e unità di Campiglia Marittima (Livorno), per il periodo dal 22 marzo 1996 al 21 settembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 19 aprile 1996 con decorrenza 22 marzo 1996.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma è prorogata dal 22 settembre 1996 al 21 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 15 ottobre 1996 con decorrenza 22 settembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22329 dell'8 marzo 1997, per le motivazioni in premessa riportate, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 26 febbraio 1996 al 25 agosto 1996, della ditta S.r.l. Dragna, con sede in Misterbianco (Catania) e unità di Misterbianco (Catania).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Dragna, con sede in Misterbianco (Catania) e unità di Misterbianco (Catania), per il periodo dal 26 febbraio 1996 al 25 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 20 marzo 1996 con decorrenza 26 febbraio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22330 dell'8 marzo 1997, per le motivazioni in premessa riportate, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 17 maggio 1996 al 16 novembre 1996, della ditta S.p.a. F.lli Poscio, con sede in Villadossola (Novara) e unità di Arona - Villadossola (Novara).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.lli Poscio, con sede in Villadossola (Novara) e unità di Arona - Villadossola (Novara), per il periodo dal 17 maggio 1996 al 16 novembre 1996.

Istanza aziendale presentata l'11 giugno 1996 con decorrenza 17 maggio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattametno ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22331 dell'8 marzo 1997, per le motivazioni in premessa riportate, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 15 aprile 1996 al 14 ottobre 1996, della ditta S.p.a. S.C.A.C. Società Cementi Armati Centrifugati, con sede in Montesilvano (Pescara) e unità di S. Spirito (Bari).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.C.A.C. Società Cementi Armati Centrifugati, con sede in Montesilvano (Pescara), e unità di S. Spirito (Bari), per il periodo dal 15 aprile 1996 al 14 ottobre 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1996 con decorrenza 15 aprile 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattametno ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22332 dell'8 marzo 1997, per le motivazioni in premessa riportate, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dall'8 maggio 1996 al 7 novembre 1996, della ditta S.p.a. L.B.S., con sede in Milano e unità di Milano.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. L.B.S., con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dall'8 maggio 1996 al 7 novembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 17 giugno 1996 con decorrenza 8 maggio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattametno ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22333 dell'8 marzo 1997, per le motivazioni in premessa riportate, è accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° giugno 1996 al 31 maggio 1997, della ditta S.p.a. Di Mauro Emilio, con sede in Cava Dei Tirreni (Salerno) e unità di Cava Dei Tirreni (Salerno).

A seguito dell'accertamentoe di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Di Mauro Emilio, con sede in Cava dei Tirreni (Salerno) e unità di Cava dei Tirreni (Salerno), per il periodo dal 1° giugno 1996 al 30 novembre 1996.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma prorogata dal 1° dicembre 1996 al 31 maggio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'I.N.P.G.I., sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 22334 dell'8 marzo 1997, per le motivazioni in premessa riportate, è accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° giugno 1993 al 31 maggio 1994, della ditta S.p.a. Abete Grafica, con sede in Roma e unità di Città di Castello (Perugia).

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 24, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla S.p.a. Abete Grafica, con sede in Roma e unità di Città di Castello (Perugia), per il periodo dal 1° giugno 1993 al 30 novembre 1993.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma è prorogata dal 1° dicembre 1993 al 31 maggio 1994.

Con decreto ministeriale n. 22335 dell'8 marzo 1997, per le motivazioni in premessa riportate, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 13 giugno 1994 al 12 giugno 1995, della ditta S.p.a. Iafil Industria Ambrosiana Filati, con sede in Milano e unità di Gattinara (Vercelli) e Milano.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Iafil Industria Ambrosiana Filati, con sede in Milano e unità di Gattinara (Vicenza), e Milano, per il periodo dal 13 giugno 1994 al 12 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 1° luglio 1994 con decorrenza 13 giugno 1994.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 24 gennaio 1996 n. 19886/2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma è prorogata dal 13 dicembre 1994 al 12 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 10 gennaio 1995 con decorrenza 13 dicembre 1994.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 24 gennaio 1996 n. 19886/3.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattametno ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22336 dell'8 marzo 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 25 marzo 1996 al 24 settembre 1996, della ditta S.p.a. Secondo Mona, con sede in Somma Lombardo (Varese) e unità di Somma Lombardo (Varese).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Secondo Mona con sede in Somma Lombardo (Varese) e unità di Somma Lombardo (Varese), per il periodo dal 25 mazo 1996 al 24 settembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con decorrenza 25 marzo 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattametno ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22337 dell'8 marzo 1997, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 2 gennaio 1996 al 1° gennaio 1997, della ditta S.p.a. Faba Sud, con sede in Nocera Superiore (Salerno) e unità di Battipaglia (Salerno) e Nocera Superiore (Salerno).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Faba Sud con sede in Nocera Superiore (Salerno) e unità di Battipaglia (Salerno) e Nocera Superiore (Salerno), per il periodo dal 2 gennaio 1996 al 1° luglio 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 2 gennaio 1996.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma è prorogata dal 2 luglio 1996 al 1° gennaio 1997.

Istanza aziendale presentata il 19 luglio 1996 con decorrenza 2 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattametno ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22338 dell'8 marzo 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alidolce con sede in Caivano (Napoli) e unità di Caivano (Napoli), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 27 dicembre 1994 al 26 giugno 1995.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma è ulteriormente prorogata dal 27 giugno 1995 al 26 dicembre 1995.

Le proroghe di cui ai predetti commi, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 5 del D.L. 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 22339 dell'8 marzo 1997, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a decorrere dal 27 dicembre 1995, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Alidolce, con sede in Caivano (Napoli) e unità di Caivano (Napoli), per il periodo dal 27 dicembre 1995 al 26 giugno 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma è ulteriormente prorogata dal 27 giugno 1996 al 26 dicembre 1995.

Il trattamento di cui ai precedenti è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 22340 dell'8 marzo 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Compagnia elettrotecnica internazionale, con sede in Milano e unità di:

Brindisi, per un massimo di 49 dipendenti;

Milano, per un massimo di 58 dipendenti;

Palermo, per un massimo di 15 dipendenti;

Siena, per un massimo di 7 dipendenti;

Siracusa, per un massimo di 2 dipendenti;

Torino, per un massimo di 45 dipendenti;

Vado Ligure (Savona), per un massimo di 6 dipendenti;

Varese, per un massimo di 6 dipendenti;

Vercelli per un massimo di 38 dipendenti,

è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 giugno 1996 al 5 dicembre 1996.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma è prorogata dal 6 dicembre 1996 al 5 giugno 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22341 dell'8 marzo 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bo.Im. Bodano Immobiliare con sede in Quartu S. Elena (Cagliari) e unità di Quartu S. Elena (Cagliari), per un massimo di 39 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 marzo 1996 al 25 settembre 1996.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma è prorogata dal 26 settembre 1996 al 25 marzo 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22342 dell'8 marzo 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Officine Torretta, con sede in Torino e unità di Torino, per un massimo di 38 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° agosto 1996 al 31 gennaio 1997.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma è prorogata dal 1° febbraio 1997 al 31 luglio 1997.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 25 gennaio 1997, n. 22003.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22343 dell'8 marzo 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Puglialluminio, con sede in Barletta e unità di Barletta, per un massimo di 29 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 ottobre 1996 al 29 aprile 1997.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma è prorogata dal 30 aprile 1997 al 29 ottobre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integra-

zione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22367 del 12 marzo 1997, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, è concessa in favore di massimo 428 lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Società pneumatici Pirelli, unità di Villafranca Tirrena (Messina), la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il perodo dal 6 dicembre 1996 al 5 marzo 1997.

Il presente D.M. annulla e sostituise il D.M. n. 22124 del 28 gennaio 1997.

Pagamento diretto: sì.

Normativa in deroga art. 4, comma 21, legge n. 608/1996.

L'erogazione del trattamento di cui sopra per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto di lavori socialmente utili.

Con decreto ministeriale n. 22368 del 12 marzo 1997, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, è concessa in favore di massimo 140 lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Società pneumatici Pirelli, unità produttiva in Tivoli (Roma), la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il perodo dal 6 dicembre 1996 al 5 marzo 1997.

L'erogazione del trattamento di cui sopra per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

Pagamento diretto: sì.

Normativa in deroga art. 4, comma 21, legge n. 608/1996.

Il presente D.M. annulla e sostituisce il D.M. n. 22125 dell'8 febbraio 1997.

Con decreto ministeriale n. 22369 del 12 marzo 1997, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 1996, n. 608, n. 180, è concessa in favore di massimo 264 lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Industrie Cavi Sud, Azienda Alfacavi TLC, dal 1° settembre 1993 Pirelli cavi S.p.a., unità di Airola (Benevento), la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 gennaio 1997 al 10 aprile 1997.

L'erogazione del trattamento di cui sopra per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

Pagamento diretto: sì.

Normativa in deroga art. 4, comma 2, legge n. 608/1996.

Con decreto ministeriale n. 22370 del 14 marzo 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 16 dicembre 1996 al 15 dicembre 1997, della ditta S.p.a. Tubi ghisa, con sede in Cogoleto (Genova) e unità di Cogoleto (Genova).

Parere comitato tecnico dell'11 marzo 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Tubi ghisa, con sede in Cogoleto (Genova) e unità di Cogoleto (Genova),per il periodo dal 16 dicembre 1996 al 15 dicembre 1997. Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1996 con decorrenza 16 dicembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22371 del 14 marzo 1997:

1) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° maggio 1995 all'8 luglio 1995, della ditta S.p.a. ABB SAE Sadelmi, con sede in Milano e unità di Milano div.ne Ambiente.

Parere comitato tecnico del 19 febbraio 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 25 febbraio 1995 con effetto dal 31 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. ABB SAE Sadelmi, con sede in Milano e unità di Milano div.ne Ambiente, per il periodo dal 1° maggio 1995 all'8 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1995 con decorrenza 1° maggio 1995;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 ottobre 1996, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 24 ottobre 1996 con effetto dal 12 marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Geoitalia, con sede in San Giuliano Milanese (Milano) e unità di San Giuliano Milanese (Milano), per il periodo dal 12 settembre 1996 all'11 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1996 con decorrenza 12 settembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22372 del 14 marzo 1997, a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 3 febbraio 1997, è autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 3 febbraio 1997 con effetto dal 1° gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. ABB SACE, con sede in Bergamo e unità di S. Martino in Strada (Lodi) per il periodo dal 1° luglio 1996 al 31 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1996 con decorrenza 1° luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22373 del 14 marzo 1997, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 27 maggio 1996 al 26 maggio 1998 della ditta S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano con sede in Milano e unità di Trieste.

Parere comitato tecnico del 18 febbraio 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, con sede in Milano e unità di Trieste, per il periodo dal 27 maggio 1996 al 26 novembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 18 luglio 1996 con decorrenza 27 maggio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22374 del 14 marzo 1997:

1) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 3 febbraio 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ansaldo Azienda Finmeccanica, con sede in Roma e unità di Genova e di Roma, per il periodo dall'11 agosto 1995 al 1° dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 1° agosto 1995 con decorrenza 11 agosto 1995.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 3 febbraio 1997 n. 22058/3.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubbl. nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 15 luglio 1996 al 14 luglio 1997 della ditta S.p.a. Mulini Filippo Maione, con sede in Catania e unità di Catania.

Parere comitato tecnico del 18 febbraio 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Mulini Filippo Maione, con sede in Catania e unità di Catania, per il periodo dal 15 luglio 1996 al 14 gennaio 1997.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1996 con decorrenza 15 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22375 del 14 marzo 1997:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 24 agosto 1996 al 23 agosto 1997, della ditta S.p.a. Calabrese Engineering con sede in Modugno (Bari) e unità di Modugno.

Parere comitato tecnico del 5 febbraio 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Calabrese Engineering, con sede in Modugno (Bari) e unità di Modugno (Bari), per il periodo dal 24 agosto 1996 al 23 febbraio 1997.

Istanza aziendale presentata il 26 agosto 1996 con decorrenza 24 agosto 1996;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 19 agosto 1996 al 18 agosto 1997 della ditta S.r.l. Albright & Wilson Patrica con sede in Castiglion delle Stiviere (Mantova) e unità di Patrica (Frosinone).

Parere comitato tecnico del 5 febbraio 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Albright & Wilson Patrica, con sede in Castiglion delle Stiviere (Mantova) e unità di Patrica (Frosinone), per il periodo dal 19 agosto 1996 al 18 agosto 1997. Articolo 6, comma 1, legge n. 608/1996.

Istanza aziendale presentata il 13 settembre 1996 con decorrenza 19 agosto 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22376 del 14 marzo 1997:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995, della ditta S.r.l. Stradi Renzo, con sede in Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia) e unità di Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia).

Parere Comitato tecnico del 31 gennaio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Stradi Renzo, con sede in Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia) e unità di Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia), per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1994 con decorrenza 7 febbraio 1994.

Vista la nota dell'URLMO di Bologna n. 13044 del 5 novembre 1996;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con decreto ministeriale del 18 dicembre 1996 con effetto dal 7 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interes-

sati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Stradi Renzo con sede in Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia) e unità di Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia), per il periodo dal 7 agosto 1994 al 6 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 7 agosto 1994.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18 dicembre 1996 n. 21893.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

97A3503

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 22538 del 9 aprile 1997 è autorizzata, per il periodo dal 21 ottobre 1996 al 20 ottobre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cas di A.A. Campi, con sede in Misinto (Milano) e unità di Comnago - Seveso - Misinto (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 61 unità, di cui 2 unità part-time da 30 a 24 ore medie settimanali e 2 unià part-time da 35 a 24 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 92 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cas di A.A. Campi, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22539 del 9 aprile 1997 è autorizzata, per il periodo dal 9 settembre all'8 settembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Veltex, con sede in Adro (Brescia) e unità di Adro (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 63 unità, su un organico complessivo di 64 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Veltex, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22545 del 14 aprile 1997 è autorizzata, per il periodo dal 3 febbraio 1997 al 2 febbraio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Necchi compressori, con sede in Pavia e unità di Pavia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 1282 unità, su un organico complessivo di 1296 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Necchi compressori, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22546 del 14 aprile 1997 è autorizzata, per il periodo dal 3 febbraio 1997 al 2 febbraio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rimoldi Necchi, con sede in Olcella di Busto Garolfo (Milano) e unità di Olcella di Busto Garolfo (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 101 unità, su un organico complessivo di 488 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rimoldi Necchi, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22554 del 14 aprile 1997 è autorizzata, per il periodo dal 13 giugno 1994 al 12 giugno 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Albasan impresa pulizie c/o Weber, con sede in Cassino (Frosinone) e unità di Modugno (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 18 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 35 ore settimanali a 24,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 10 unità, su un organico complessivo di 10 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Albasan impresa pulizie c/o Weber, a corri-

spondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22555 del 14 aprile 1997 è autorizzata, per il periodo dal 4 luglio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.V.M., con sede in Lissone (Milano) e unità di Lissone (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 60 unità, su un organico complessivo di 70 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.V.M., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22556 del 14 aprile 1997 è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1995 al 31 maggio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Montaldi, con sede in Torino e unità di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 13 unità, su un organico complessivo di 23 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 21756 del 28 novembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Montaldi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22557 del 14 aprile 1997 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Novacoop società cooperativa, con sede in Galliate (Novara) e unità di Borgosesia (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 18 unità, su un organico complessivo di 67 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Novacoop società cooperativa, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22558 del 14 aprile 1997 è autorizzata, per il periodo dal 5 settembre 1996 al 4 settembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ISFA - Ind. siciliana fiammiferi ed affini, con sede in Catania e unità di Catania, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 16 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 16 unità, su un organico complessivo di 24 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ISFA - Ind. siciliana fiammiferi ed affini, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22559 del 14 aprile 1997 è autorizzata, per il periodo dal 5 settembre 1995 al 4 settembre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ISFA - Ind. siciliana fiammiferi ed affini, con sede in Catania e unità di Catania, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 17 unità, su un organico complessivo di 26 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ISFA - Ind. siciliana fiammiferi ed affini, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22560 del 14 aprile 1997 è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1995 al 31 marzo 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Tecnomoduli, con sede in Carini (Palermo) e unità di Carini (Palermo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 35 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 18 unità, su un organico complessivo di 18 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. Tecnomoduli, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22561 del 14 aprile 1997 è autorizzata, per il periodo dal 1° agosto 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edizioni Condè Nast, con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 17 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 68 unità, su un organico complessivo di 216 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edizioni Condè Nast, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22562 del 14 aprile 1997 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Acciaierie e ferriere di Piombino, con sede in Piombino (Livorno) e unità di Piombino (Livorno), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 27,6 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 369 unità, su un organico complessivo di 2657 unità, per il periodo dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1995.

Con decreto ministeriale n. 22563 del 14 aprile 1997 è autorizzata, per il periodo dal 1° settembre 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Recordati industria farmaceutica, con sede in Milano e unità di Cassina de' Pecchi (Milano), Milano, Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 16 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 36 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 200 unità, su un organico complessivo di 1036 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Recordati industria farmaceutica, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui ai precedenti articoli 1 e 2, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale n. 22564 del 14 aprile 1997 è autorizzata, per il periodo dall'11 aprile 1995 al 3 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Soc. coop.va Sud costruzioni, con sede in Ragusa e unità di Ragusa, uffici tecnico e amministrativo di Comiso (Ragusa), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 20 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 16 unità, su un organico complessivo di 73 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Soc. coop.va Sud costruzioni, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22565 del 14 aprile 1997 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Novacoop società cooperativa, con sede in Galliate (Novara) e unità di Borgosesia (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 19 unità, su un organico complessivo di 71 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. Novacoop società cooperativa, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22566 del 14 aprile 1997 è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1996 al 31 maggio 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Montaldi, con sede in Torino e unità di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 12 unità, su un organico complessivo di 21 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori

dipendenti dalla S.r.l. Montaldi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22567 del 14 aprile 1997 è autorizzata, per il periodo dal 10 gennaio 1996 al 9 gennaio 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Biscotteria Tonon, con sede in Cadidavid (Verona) e unità di Cadidavid (Verona), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 11 unità, su un organico complessivo di 25 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Biscotteria Tonon, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22568 del 14 aprile 1997 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 marzo 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.V.M., con sede in Lissone (Milano) e unità di Lissone (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 60 unità, su un organico complessivo di 70 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.V.M., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22581 del 14 aprile 1997 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 1° dicembre 1993 al 30 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Indice, con sede in Limena (Padova) e unità di Limena (Padova), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 88 unità, su un organico complessivo di 99 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Indice, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

97A3521

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il commissario prefettizio di Africo (Reggio Calabria) con deliberazione n. 553 del 30 dicembre 1996, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dal capo VII del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1997 la dott.ssa Francesca Iannò è stata nominata ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo n. 77 del 1995 commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Pertosa (Salerno) con deliberazione n. 4 del 20 gennaio 1997, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dal capo VII del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1997 il dott. Gaetano Infantino è stato nominato ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo n. 77 del 1995 commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Melizzano (Benevento) con deliberazione n. 56 del 9 dicembre 1996, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dal capo VII del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1997 il dott. Antonio Orlacchio è stato nominato ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo n. 77 del 1995 commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

97A3607

MINISTERO DELLA SANITÀ

Annullamento della revoca della registrazione del prodotto fitosanitario denominato Rexan

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 28 aprile 1997 è stata annullata la revoca su rinuncia di cui al decreto ministeriale 27 marzo 1997 della registrazione, concessa con decreto ministeriale 4 agosto 1972 all'impresa Cyanamid Italia S.p.a., con sede in Aprilia (Latina), via Nettunense n. 90, del prodotto fitosanitario Rexan registrato al n. 0391.

97A3608

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Sostituzione, nel programma comunitario ENVIREG, dell'intervento «Completamento e rifunzionalizzazione del sistema degli scarichi sottomarini dell'isola di Procida» con il progetto «Impianto di depurazione dei reflui civili ed assimilabili dell'isola di Procida».

Con decreto ministeriale 22 aprile 1997, a parziale modifica di quanto previsto dal decreto ministriale 7 luglio 1993 nell'allegato 1 - Regione Campania - titolo del progetto, in sostituzione dell'intervento «Completamento e rifunzionalizzazione del sistema degli scarichi sottomarini dell'isola di Procida», è inserito nel programma comunitario ENVIREG l'intervento «Impianto di depurazione dei reflui civili ed assimilabili dell'isola di Procida».

97A3526

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 12 maggio 1997

Dollaro USA	1681,95
ECU	1929,20
Marco tedesco	992,89
Franco francese	294,50
Lira sterlina	2720,22
Fiorino olandese	882,73
Franco belga	48,104
Peseta spagnola	11,733
Corona danese	260,71
Lira irlandese	2552,86
Dracma greca	6,212
Escudo portoghese	9,856
Dollaro canadese	1207,60
Yen giapponese	14,154
Franco svizzero	1176,44
Scellino austriaco	141,07
Corona norvegese	238,14
Corona svedese	219,58
Marco finlandese	328,57
Dollaro australiano	1311,25

97A3672

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione al collegio «S. Caterina da Siena» di Pavia ad accettare l'eredità

Con decreto ministeriale 8 aprile 1997, il collegio «S. Caterina da Siena» di Pavia è autorizzato ad accettare l'eredità, disposta dalla sig. Orestina Casali, consistente in beni immobili dal valore di L. 270 milioni, sull'autoveicolo FIAT Auto S.p.a. «Cinquecento» del valore di lire 7 milioni e in beni mobili vari per un valore di lire 10 milioni, destinata per il raggiungimento di finalità istituzionali del collegio stesso.

97A3527

FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

1) Prestito obbligazionario 1985/2000 ind. di nominali lire 1.000 mld III em. (UIC 13853).

Dal 1° maggio 1997 è pagabile la cedola n. 24 relativa al semestre novembre 1996/aprile 1997 nella misura del 3,6%.

2) Prestito obbligazionario 1992/2000 ind. di nominali lire 1.500 mld. (UIC 37684).

Dal 15 maggio 1997 è pagabile la cedola n. 10 relativa al semestre 15 novembre 1996/14 maggio 1997 nella misura del 4,5%.

3) Prestito obbligazionario 1994/2004 ind. di nominali lire 1.000 mld. (UIC 50816).

Dal 21 aprile 1997 è pagabile la cedola n. 13 relativa al trimestre 21 gennaio 1997/20 aprile 1997 nella misura dell' 1,85% al lordo della ritenuta fiscale del 12,50%.

Le cedole sono pagabili presso le sottoindicate banche:

Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a. - Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Banco di Napoli S.p.a. - Banco di Sicilia S.p.a. - Banco di Sardegna S.p.a. - Monte dei Paschi di Siena S.p.a. - Credito italiano S.p.a. - Banca di Roma S.p.a. (Gruppo Cassa di risparmio di Roma) - Banca commerciale italiana S.p.a. - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania S.p.a. - Banca Polare di Novara S.c.r.l. - Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura S.p.a. - Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a. - Credito romagnolo S.p.a. - Banca Fideuram S.p.a. - Banca Popolare di Sondrio S.c.r.l. - Credito artigiano S.p.a.

Prestito obbligazionario 1985/2000 indicizzato III emissione.

Si comunica inoltre che:

a) per i titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 4 punto *A*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di febbraio e marzo 1997, è risultato pari al 6,025%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di febbraio e marzo 1997, è risultato pari al 6,03618%;

c) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 1/3 e 2/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* risulta, pertanto, pari a 6,03245%, pari al tasso semestrale equivalente, arrotondato allo 0,05 più vicino, del 2,95%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, le obbligazioni frutteranno per il semestre maggio 1997/ottobre 1997, scadenza 1° novembre 1997, cedola n. 25, un interesse del 2,95%.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento per la determinazione delle maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerata per il venticinquesimo semestre di vita delle obbligazioni una maggiorazione pari al 10% del rendimento semestrale della cedola n. 25 (0,295%).

Pertanto, tenuto conto delle maggiorazioni dei semestri precedenti, l'attuale maggiorazione sul capitale è del 12,675%.

Si ricorda che a norma del citato art. 5, secondo comma, del regolamento, i premi di rimborso risulteranno dalla somma di tutte le maggiorazioni accertate sino al momento del rimborso.

Prestito obbligazionario 1992/2000 indicizzato

Si comunica inoltre che:

a) per il campione dei titoli pubblici di cui all'art. 4 punto *A* del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi annui lordi di febbraio e marzo 1997 è risultato pari a 7,2425%;

b) per la lira interbancaria «RIBOR» di cui all'art. 4 punto *B* del regolamento del prestito, il rendimento considerato sarà pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti annui lordi rilevati nei mesi di febbraio e marzo 1997, è risultato pari a 7,4328%;

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari a 7,33765% pari al tasso semestrale equivalente del 3,604%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% per eccesso e della maggiorazione dello 0,20%, le obbligazioni frutteranno per il semestre maggio 1997/novembre 1997, scadenza 15 novembre 1997, cedola n. 11, un interesse lordo del 3,8% pari ad un rendimento del 3,325% al netto della ritenuta fiscale del 12,50%.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento per la determinazione delle maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerata per l'undicesimo semestre di vita delle obbligazioni una maggiorazione pari al 3% del rendimento semestrale della cedola n. 11 (0,114%).

Pertanto, tenuto conto delle maggorazioni dei semestri precedenti, l'attuale maggiorazione sul capitale è dell'1,7865%.

Si ricorda che a norma del citato art. 5, secondo comma, del regolamento, i premi di rimborso risulteranno dalla somma di tutte le maggiorazioni accertate sino al momento del rimborso.

Prestito obbligazionario 1994/2004 indicizzato

Il tasso di interesse trimestrale lordo posticipato per la cedola n. 14, pagabile dal 21 luglio 1997, resta fissato nella misura dell'1,8%. Gli interessi saranno indicizzati al Rome Interbank Offered Rate a tre mesi (RIBOR). La quotazione del RIBOR sarà rilevata dalle pubblicazioni effettuate a cura ATIC-MID sulle pagine del circuito Reuters (attualmente RIBO), nonché sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale. Tali interessi verranno determinati utilizzando il tasso trimestrale equivalente calcolato secondo la seguente formula, maggiorato dello 0,10% e arrotondato allo 0,05% più vicino:

$$T = (RIBOR + 1) \wedge (0,25) - 1$$

dove T è il tasso trimestrale equivalente e RIBOR è quello rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola (21 gennaio, 21 aprile, 21 luglio e 21 ottobre).

97A3612

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Presicce

La giunta della regione Puglia con deliberazioni n. 9120 del 27 dicembre 1994 e n. 847 del 10 marzo 1997, esecutivi a norma di legge, ha approvato definitivamente il piano regolare generale del comune di Presicce, con l'introduzione negli atti delle prescrizioni e modifiche d'ufficio precisate nelle stesse deliberazioni.

97A3613

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da ricoprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso questa Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

settore scientifico-disciplinare: F21X «anestesiologia», per la disciplina «anestesiologia e rianimazione».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria nel bilancio dell'Ateneo.

97A3648

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da ricoprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso questa Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico-disciplinare: N17X «diritto penale», per la disciplina «diritto penale».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria nel bilancio dell'Ateneo.

97A3649

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 24 settembre 1996 concernente: «Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 20 novembre 1996).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 38, prima colonna, art. 4, al quarto rigo del punto 1), dove è scritto: «Data domanda finanziamento: 21 *gennaio* 1995 ...», leggasi: «Data domanda finanziamento: 21 *dicembre* 1995 ...».

97A3618

Comunicato relativo alla deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 30 settembre 1996 concernente: «Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 273 del 21 novembre 1996).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 10, prima colonna, art. 1, al terzo rigo del punto 2), dove è scritto: «Titolo del progetto: Nuovo motore elettronico *sincronico* da 80 W ad elevato rendimento e bassa rumorosità», leggasi: «Titolo del progetto: Nuovo motore elettronico *sincrono* da 80 W ad elevato rendimento e bassa rumorosità»; inoltre, a pag. 11, prima colonna, art. 1, al diciottesimo rigo del punto 6), dove è scritto: «... finanziamento di L. 13.341.000.000 ...», leggasi: «... finanziamento *IMI* di L. 13.341.000.000 ...».

97A3619

Comunicato relativo alla deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 ottobre 1996 concernente: «Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 305 del 31 dicembre 1996).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 36, seconda colonna, art. 1, al decimo rigo del punto 11), dove è scritto: «Forme finanziamento: pratica n. *066420*/46:», leggasi: «Forme finanziamento: pratica n. *060420*/46:»; inoltre, a pag. 37, prima colonna, art. 3, comma 1, secondo rigo, dove è scritto: «... ai sensi della legge n. *1098*/1968 ...», leggasi: «... ai sensi della legge n. *1089*/1968 ...».

97A3620

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 440.000
- semestrale .... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. 360.000
- semestrale .... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 92.500
- semestrale .... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 236.000
- semestrale .... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 92.000
- semestrale .... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 231.000
- semestrale .... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 950.000
- semestrale .... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale .... L. 850.000
- semestrale .... L. 450.000

Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189